



BOLLETTINO UFFICIALE

della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Ordinario N. 43 del 26 Ottobre 2022

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online Tel. 0862/363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall'1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

ATTI DELLA REGIONE

PRESIDENTE DELLA REGIONE

LEGGE REGIONALE 08.10.2022, N. 28 (BURAT N. 142 del 12.10.2022)

TESTO COORDINATO 4

DETERMINAZIONI

DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE

SERVIZIO POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 21.10.2022, N. DPC025/264

A.R.E. n. 025. NP MONTENERO 1 S.R.L. Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee ed impianti elettrici aventi tensioni fino a 150.000 volt con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità e acquisizione di compatibilità urbanistica ex artt. 3, 5, 6 e 10 L.R. 83/88 e s.m.i. 26

PARTE II

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

UFFICI SPECIALI PER LA RICOSTRUZIONE DEI COMUNI DEL CRATERE E L'AQUILA

DECRETO CONGIUNTO 21.10.2022, N. 2

Misure straordinarie di contenimento dell'aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione privata ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altri decreti vigenti in materia di indicizzazione dei costi. 35

ANAS GRUPPO FS ITALIANE

Estratto di decreto di esproprio Prot. 750475 del 25.11.2021. 43

Estratto di decreto di esproprio Prot. 531937 del 27.08.2022. 45

Estratto di decreto di esproprio Prot. 531977 del 27.08.2022. 47

E-DISTRIBUZIONE

RIF. AUT_2429768. Ricostruzione della linea MT 20 KV denominata BALSORANO-DJ2041541 LOTTO N. 2 nei Comuni di San Vincenzo Valle Roveto e Balsorano. 49

PARTE I

ATTI DELLA REGIONE

LEGGI

PRESIDENTE DELLA REGIONE

LEGGE REGIONALE 08.10.2022, N. 28 (BURAT N. 142 del 12.10.2022)

TESTO COORDINATO



TESTI
DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE
COORDINATI
CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA APPROVATA DAL CONSIGLIO REGIONALE CON
DELIBERAZIONE N. 73/2 DEL 27 SETTEMBRE 2022
"Istituzione del servizio di psicologia di base ed ulteriori disposizioni"
(pubblicata nel Bollettino Speciale n. 142 del 12 ottobre 2022)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www2.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggivi_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH Legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

LEGGE REGIONALE 16 SETTEMBRE 1998, N. 86

Ordinamento della professione di guida alpina-maestro di alpinismo, di aspirante guida alpina, di accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo

Art. 2

Figura professionale della guida alpina-maestro di alpinismo e aspirante guida alpina.

1. È guida alpina-maestro di alpinismo chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:
 - a) accompagnamento di persone in ascensione sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni in montagna, nei parchi nazionali, regionali e nelle riserve naturali montane;
 - b) accompagnamento di persone in ascensioni sci-alpinistiche o in escursioni sciistiche;
 - c) insegnamento delle tecniche alpinistiche, escursionistiche e sci-alpinistiche, con esclusione delle tecniche sciistiche su piste da discesa o di fondo.
2. Lo svolgimento a titolo professionale delle attività di cui al comma 1, su qualsiasi terreno e senza limiti di difficoltà e, per le escursioni sciistiche, fuori dalle stazioni sciistiche attrezzate o dalle piste di discesa o di fondo e comunque laddove possa essere necessario l'uso di tecniche e di attrezzature alpinistiche e **scialpinistiche**, è riservato esclusivamente alle guide alpine e aspiranti guide alpine abilitati all'esercizio professionale e iscritte all'albo professionale delle guide alpine istituito dall'art. 3.
3. L'aspirante guida alpina svolge le attività di cui al comma 1, con l'esclusione delle ascensioni di maggior impegno, con riguardo alle caratteristiche delle zone montuose; il divieto di cui sopra non sussiste se l'aspirante guida faccia parte di comitive condotte da una guida alpina-maestro di alpinismo.
4. L'aspirante guida alpina può esercitare l'insegnamento sistematico delle tecniche alpinistiche e di sci-alpinismo, solo nell'ambito di una scuola di alpinismo o di sci-alpinismo.
5. L'aspirante guida alpina deve conseguire il grado di guida alpina-maestro di alpinismo entro il decimo anno successivo a quello in cui ha conseguito l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di aspirante guida alpina. In mancanza egli decade dall'iscrizione nell'albo professionale di cui all'art. 3.

Art. 5

Trasferimento ed aggregazione temporanea.

1. Le guide alpine, gli aspiranti guide alpine, iscritti negli albi professionali di altre regioni o province autonome, che intendono esercitare stabilmente la professione nella Regione Abruzzo, devono richiedere l'iscrizione nell'albo professionale della stessa.
2. L'iscrizione nell'albo è disposta dal collegio regionale delle guide alpine della Regione Abruzzo, a condizione che l'interessato abbia il proprio domicilio in un comune della Regione Abruzzo.
3. La guida alpina-maestro di alpinismo, iscritta nell'albo di altra Regione o Provincia autonoma, che svolge temporaneamente, anche in forma saltuaria, l'attività di insegnamento in scuole di alpinismo o di scialpinismo nella Regione Abruzzo, può richiedere l'aggregazione temporanea al relativo albo, conservando l'iscrizione nell'albo della regione di appartenenza.
4. L'aggregazione è disposta dal collegio regionale, limitatamente alle guide alpine-maestri di alpinismo.
5. Il Collegio regionale delle guide alpinemaestri di alpinismo provvede all'iscrizione nell'albo regionale, ai sensi dell'art. 4, dandone comunicazione al Collegio di provenienza.
6. Il collegio regionale delle guide alpine provvede a cancellare dall'albo i nominativi di coloro, che hanno trasferito l'iscrizione nell'albo di altra regione o provincia autonoma, su comunicazione di avvenuto trasferimento da parte dell'interessato.
7. Le guide alpine, gli aspiranti guide alpine iscritti negli albi di altre Regioni o Province autonome, che intendono esercitare la professione temporaneamente nella Regione Abruzzo, anche in forma saltuaria, ne danno preventiva comunicazione al Collegio regionale delle guide alpine-maestri di alpinismo, indicando le località nelle quali intendono esercitare il periodo di attività, il recapito in Abruzzo e la loro posizione fiscale. [Essi sono tenuti a praticare le tariffe nel rispetto dei limiti massimi determinati dal Collegio regionale e rispettare gli altri adempimenti indicati dallo stesso relativi alla tutela professionale].
8. Alle guide alpine di altri Stati membri dell'Unione Europea, non iscritti negli albi di altre Regioni o Province autonome, che intendano esercitare stabilmente o temporaneamente in Abruzzo, anche in forma saltuaria, la professione di guida alpina - aspirante guida alpina, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).
- 8-bis Ai cittadini dei Paesi Terzi, che vogliono esercitare stabilmente l'esercizio della professione di guide alpine, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286).

Art. 6

Validità dell'iscrizione all'albo regionale ed aggiornamento professionale.

1. L'iscrizione nell'albo ha efficacia per tre anni ed è conservata per pari periodo su presentazione del certificato di idoneità psicofisica per la professione di guida alpina, rilasciato dalla Azienda Sanitaria Locale, unitamente all'ottenimento dei crediti formativi minimi di aggiornamento professionale, di cui al comma 2. In caso di comprovata impossibilità ad acquisire i crediti formativi minimi, la guida alpina-maestro di alpinismo e l'aspirante guida alpina sono tenuti ad acquisirli nei primi corsi disponibili alla cessazione dell'impedimento. L'iscrizione in tal caso è conservata per pari periodo ed è sospesa dopo due anni. Gli istruttori nazionali per guide alpine possono utilizzare i crediti formativi riconosciuti con la frequenza di un corso tenuto dal collegio nazionale delle guide per il loro aggiornamento nel corrispondente periodo. Sono riconosciuti i crediti formativi acquisiti con la frequenza di corsi di specializzazione svolti dalle regioni, dalle province autonome e dal collegio nazionale.
2. L'aspirante guida alpina, che superi nel periodo considerato l'esame di abilitazione per guide alpine-maestri di alpinismo, è esonerato dall'obbligo di acquisizione dei crediti formativi minimi del triennio di riferimento.
3. I corsi di aggiornamento sono istituiti dalla Giunta regionale, di intesa con il collegio regionale delle guide alpine-maestri di alpinismo ed anche in compartecipazione con altre regioni

Art. 14

(Comitato Tecnico)

1. La Giunta regionale nomina con propria deliberazione il Comitato Tecnico che, nell'articolazione per commissioni d'esame, ha il compito di:
 - a) valutare le prove dimostrative attitudinali;
 - b) valutare le prove d'esame finali dei corsi.
2. Quale organo consultivo, il Comitato Tecnico formula:
 - a) proposte di programmi e contenuti didattici per le attività formative, per quelle di aggiornamento e di specializzazione;
 - b) criteri di valutazione per le singole prove.

- Nella formulazione dei programmi didattici e delle prove d'esame garantisce la compatibilità con i criteri definiti in campo nazionale ed internazionale.
3. Il Comitato Tecnico, presieduto dal componente della Giunta preposto al Settore Formazione professionale o suo delegato, è composto da:
 - a) due dipendenti regionali del Dipartimento regionale competente, di cui uno effettivo ed uno supplente, di categoria D, esperti di norme amministrative che regolano l'attività della guida alpina, su designazione del dirigente del Servizio competente;
 - b) due dipendenti regionali del Servizio Sport e Turismo, di cui uno effettivo ed uno supplente, di categoria D, esperti di organizzazione e legislazione turistica, su designazione del dirigente del Servizio;
 - c) quattro guide alpine-maestri di alpinismo di cui due effettivi e due supplenti, di cui almeno due istruttori guida alpina, designati dal collegio regionale guide alpine;
 - d) due rappresentanti del collegio regionale delle guide alpine-maestri di alpinismo, di cui uno effettivo ed uno supplente, su designazione dello stesso;
 - e) due accompagnatori di media montagna-maestri di escursionismo iscritti nell'elenco speciale, di cui uno effettivo ed uno supplente, designati dal collegio regionale guide alpine.
 4. Svolge le funzioni di segreteria del Comitato un dipendente del Dipartimento regionale competente.
 5. Il Comitato dura in carica un quinquennio, comunque sino al suo rinnovo ed i suoi componenti possono essere riconfermati.
 6. Il Comitato Tecnico può suddividersi in gruppi di lavoro tematico, a garanzia di una maggiore funzionalità e snellezza nelle procedure. È validamente costituito quando è presente, oltre al componente la Giunta regionale o suo delegato, la maggioranza assoluta dei suoi componenti, per le sedute a carattere generale, e di quelli delle aree tematiche, per le trattazioni relative alle stesse.
 7. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito. Per i dipendenti regionali costituisce obbligo di servizio. I dipendenti regionali partecipano senza diritto a compensi, fatto salvo il rimborso delle spese secondo il trattamento spettante al personale dipendente non dirigente dell'Amministrazione regionale.

Art. 15

(Commissioni d'esame)

1. Le prove dimostrative attitudinali e gli esami finali dei corsi di formazione professionale per aspiranti guide alpine e per guide alpine-maestri di alpinismo sono espletate da una commissione, nominata tra i componenti del comitato Tecnico di cui all'articolo 14, su indicazione dei titolari delle designazioni, con determinazione del Dirigente del Servizio competente.
2. La commissione d'esame è composta da:
 - a) un dipendente regionale del Dipartimento competente di categoria D con funzione di Presidente;
 - b) un dipendente regionale di categoria D del Servizio Sport e Turismo;
 - c) un rappresentante del collegio regionale delle guide alpine;
 - d) due guide alpine-maestri di alpinismo, di cui almeno una istruttore guide alpine;
 - e) un accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da uno dei componenti della Commissione di cui al comma 2, nominato, per ogni sessione di esame, dal Presidente.
4. Limitatamente all'espletamento delle prove tecniche e di quelle di didattica, la commissione si articola in sottocommissione.
5. La sottocommissione è composta da:
 - a) un rappresentante del collegio regionale delle guide alpine;
 - b) due guide alpine-maestri di alpinismo, di cui almeno una istruttore guida alpina.
6. La commissione e la relativa sottocommissione sono validamente costituite quando è presente il Presidente della commissione designato e la maggioranza assoluta dei loro componenti.
7. Le commissioni possono suddividersi in gruppi di lavoro per garantire una maggiore funzionalità delle stesse.
8. Ai componenti della commissione e delle sottocommissioni d'esame che non sono dipendenti regionali è corrisposta una indennità di partecipazione per ogni seduta, nonché il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio nella misura prevista per il personale regionale dalla legislazione della Regione Abruzzo a totale carico del collegio regionale delle guide alpine. Per i dipendenti regionali trova applicazione il comma 7 dell'articolo 14.
9. Nell'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge, i componenti delle commissioni e delle sottocommissioni sono assicurati per i rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni; il Collegio regionale delle guide alpine stipula le relative polizze di assicurazione stabilendo modalità e massimali.

Art. 19

Validità dell'iscrizione nell'elenco speciale degli accompagnatori di media montagna-maestri di escursionismo.
Aggiornamento professionale.

1. L'iscrizione nell'elenco speciale ha efficacia per tre anni ed è conservata per pari periodo su presentazione del certificato di idoneità psicofisica per la professione di accompagnatore di media montagna, rilasciato dalla Azienda Sanitaria Locale, unitamente all'ottenimento dei crediti formativi minimi di aggiornamento professionale, di cui al comma 2. In caso di comprovata impossibilità ad acquisire i crediti formativi minimi, l'accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo è tenuto ad acquisirli nei primi corsi disponibili alla cessazione dell'impedimento. L'iscrizione in tal caso è conservata per pari periodo ed è comunque sospesa dopo due anni.
2. I corsi di aggiornamento sono istituiti dalla Giunta regionale d'intesa con il collegio regionale delle guide alpine-maestri di alpinismo.
3. La frequenza di corsi di specializzazione, di istruttore regionale di accompagnatori di media montagna e relativi corsi propedeutici e di aggiornamento, costituiscono titolo di aggiornamento

Art. 26

(Comitato Tecnico)

1. La Giunta regionale nomina con propria deliberazione il Comitato Tecnico che, nell'articolazione per commissioni d'esame, ha il compito di:
 - a) valutare le prove dimostrative attitudinali;
 - b) valutare le prove d'esame finali dei corsi.
2. Quale organo consultivo, il Comitato Tecnico formula proposte di:
 - a) programmi e contenuti didattici per le attività formative, per quelle di aggiornamento e di specializzazione;
 - b) criteri di valutazione per le singole prove.Nella formulazione dei programmi didattici e delle prove d'esame garantisce la compatibilità con i criteri definiti in campo nazionale ed internazionale.
3. Il Comitato Tecnico, presieduto dal componente della Giunta preposto al Settore Formazione Professionale o suo delegato, è composto da:
 - a) due dipendenti regionali del Dipartimento competente, di cui uno effettivo ed uno supplente, di categoria D, esperti di norme amministrative che regolano l'attività degli accompagnatori di media montagna-maestri di escursionismo, su designazione del dirigente del Servizio competente;
 - b) due dipendenti regionali del Servizio Sport e Turismo, di cui uno effettivo ed uno supplente, di categoria D, esperti di organizzazione e legislazione turistica, su designazione del dirigente del Servizio;
 - c) quattro accompagnatori-maestri di escursionismo, di cui due effettivi e due supplenti, iscritti all'elenco speciale del collegio regionale delle guide, su designazione del collegio stesso;
 - d) due guide alpine, di cui una effettiva ed una supplente, su designazione del collegio regionale delle guide, in rappresentanza dello stesso.
4. Svolge le funzioni di segreteria del Comitato un dipendente del Dipartimento regionale competente.
5. Il Comitato dura in carica un quinquennio, comunque sino al suo rinnovo ed i suoi componenti possono essere riconfermati.
6. Il Comitato Tecnico può suddividersi in gruppi di lavoro tematico, a garanzia di una maggiore funzionalità e snellezza nelle procedure. È validamente costituito quando è presente, oltre al componente della Giunta regionale o suo delegato, la maggioranza assoluta dei suoi componenti, per le sedute a carattere generale, e di quelli delle aree tematiche, per le trattazioni relative alle stesse.
7. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito. Per i dipendenti regionali costituisce obbligo di servizio. I dipendenti regionali partecipano senza diritto a compensi, fatto salvo il rimborso delle spese secondo il trattamento spettante al personale dipendente non dirigente dell'Amministrazione regionale.

Art. 27

(Commissioni d'esame)

1. Le prove dimostrative attitudinali e gli esami finali dei corsi di formazione professionale per accompagnatori di media montagna-maestri di escursionismo sono espletate da una commissione, nominata tra i componenti del Comitato Tecnico di cui all'articolo 26, su indicazione dei titolari delle designazioni con determinazione del dirigente del Servizio competente.
2. La commissione d'esame è composta da:
 - a) un dipendente regionale del Dipartimento regionale competente di categoria D, con funzione di Presidente;
 - b) un dipendente regionale del Servizio Sport e Turismo di categoria D;
 - c) due accompagnatori di media montagna-maestri di escursionismo;
 - d) due guide alpine-maestri di alpinismo.

3. Le funzioni di segretario sono svolte da uno dei componenti della commissione di cui al comma 2, nominato, per ogni sessione di esame, dal Presidente.
4. Limitatamente all'espletamento delle prove tecniche e di quelle di didattica, la commissione si articola in sottocommissione.
5. La sottocommissione è composta da:
 - a) due accompagnatori di media montagna-maestri di escursionismo;
 - b) due guide alpine-maestri di alpinismo.
6. La commissione e la relativa sottocommissione sono validamente costituite quando è presente il Presidente della commissione e la maggioranza assoluta dei loro componenti.
7. Le commissioni possono suddividersi in gruppi di lavoro per garantire una maggiore funzionalità delle stesse.
8. Ai componenti della commissione e delle sottocommissioni d'esame che non sono dipendenti regionali è corrisposta un'indennità di partecipazione per ogni seduta, nonché il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio nella misura prevista per il personale regionale dalla legislazione della Regione Abruzzo a totale carico del Collegio regionale delle guide alpine. Per i dipendenti regionali trova applicazione il comma 7 dell'articolo 26.
9. Nell'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge, i componenti delle commissioni e delle sottocommissioni sono assicurati per i rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni; il Collegio regionale delle guide alpine stipula le relative polizze di assicurazione stabilendo modalità e massimali.

Art. 28

(Organizzazione e gestione delle attività formative)

1. I corsi relativi alle attività formative di cui alla presente legge sono organizzati e svolti dal Collegio regionale delle guide alpine.
2. La quota di partecipazione ai corsi è stabilita dalla Giunta regionale su proposta del Collegio regionale delle guide alpine ed è commisurata agli obblighi previsti per lo svolgimento degli stessi.
3. Le attività formative possono essere completate entro il biennio successivo all'anno del piano che le istituisce, nei limiti di spesa previsti dal progetto.
4. Le nomine dei docenti sono effettuate dal Collegio regionale delle guide alpine tra esperti in possesso di idonea professionalità nelle discipline relative ai diversi tipi di attività. Per l'individuazione delle professionalità possono esprimere pareri consultivi i relativi Comitati tecnici.
5. Il direttore dei corsi esonera dalla frequenza delle lezioni delle discipline corrispondenti, con uguale contenuto, gli allievi che ne facciano richiesta, quando abbiano frequentato, sostenendo i relativi esami con esito positivo, corsi di qualificazione professionale per aspirante guida alpina, o maestro di sci alpino, o maestro di sci di fondo e, per le discipline teorico/didattiche, quando abbiano frequentato, sostenendo i relativi esami con esito positivo, corrispondenti corsi presso centri di formazione professionale o universitaria riconosciuti.

Art. 29

Collegio regionale delle guide alpine.

1. È istituito, come organo di autodisciplina e di autogoverno delle professioni disciplinate dalla presente legge, il Collegio regionale delle guide alpine. Del collegio fanno parte tutte le guide alpine-maestri di alpinismo, gli aspiranti guida alpina e gli accompagnatori di media montagna-maestri di escursionismo iscritti nell'albo e nell'elenco speciale della Regione.
2. Sono organi del Collegio:
 - a) l'assemblea, formata da tutti i membri del collegio;
 - b) il consiglio direttivo, composto da rappresentanti eletti fra tutti i membri del Collegio, nel numero e secondo le modalità previste dai regolamenti di cui alla lett. d) del successivo comma e scelti per almeno 3/4 fra le guide alpine-maestri di alpinismo, integrato da un rappresentante eletto dagli accompagnatori di media montagna che assume la carica di vice presidente;
 - c) il Presidente eletto dal consiglio direttivo nel proprio seno, scegliendolo fra le guide alpine-maestri di alpinismo;
 - d) due vice presidenti di cui uno eletto, come nel precedente punto b), dagli accompagnatori di media montagna, iscritti nell'elenco speciale, e uno eletto nel seno del consiglio direttivo, scelto fra le guide alpine-maestri di alpinismo.
3. Alla elezione del consiglio direttivo e all'attribuzione delle cariche, sarà presente un rappresentante della Giunta regionale con funzioni di controllo e di verifica sul regolare funzionamento delle elezioni.
4. I membri del consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Le elezioni sono indette dal direttivo uscente entro gli ultimi tre mesi di durata in carica.
5. L'elezione del presidente del consiglio direttivo delle guide alpine viene ratificata dalla Giunta regionale con apposito decreto di nomina.
6. Spetta all'assemblea del collegio:
 - a) eleggere il consiglio direttivo;

- b) approvare annualmente il bilancio del collegio;
 - c) eleggere i membri del collegio nazionale delle guide alpine di cui alla legge n. 6 del 1989, art. 15, comma 2 per le guide alpine e art. 22, comma 8 per gli accompagnatori;
 - d) adottare i regolamenti relativi al funzionamento del collegio, su proposta del consiglio direttivo;
 - e) pronunciarsi su ogni questione che le venga sottoposta dal consiglio direttivo o sulla quale una pronuncia dell'assemblea venga richiesta da almeno 1/3 dei componenti.
7. Le sedute dell'assemblea sono valide, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei membri del collegio ed in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei presenti. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
8. Spetta al consiglio direttivo del collegio:
- a) svolgere tutte le funzioni concernenti le iscrizioni e la tenuta dell'albo professionale;
 - b) vigilare sull'esercizio della professione e sull'osservanza delle regole di deontologia professionale;
 - c) applicare le sanzioni disciplinari;
 - d) collaborare con le competenti autorità regionali e designare i componenti delle commissioni e sottocommissioni, come pure le componenti rappresentative; provvedere agli adempimenti stabiliti dalla presente legge;
 - e) stabilire la misura del contributo a carico degli iscritti all'albo;
 - f) indicare le caratteristiche della divisa regionale, del distintivo della Regione Abruzzo e della tessera di riconoscimento;
 - g) curare le relazioni con altri collegi professionali, con il collegio nazionale delle guide alpine e con le associazioni nazionali di categoria;
 - h) esprimere pareri a richiesta della Regione o di altre autorità amministrative sull'ordinamento, sull'attività delle guide e degli accompagnatori;
 - i) contribuire alla diffusione dello sport alpinistico, sci-alpinistico, escursionistico, in particolare con la Giunta regionale, anche sulla base di apposite convenzioni, ai fini del tracciamento e del mantenimento di sentieri ed itinerari alpini, della verifica tecnica e del collaudo delle palestre di arrampicata, della costruzione e del mantenimento dei rifugi e bivacchi, delle opere di disaggio e di tutto quanto riguarda la tutela dell'ambiente montano e la promozione dell'alpinismo, dell'escursionismo e del turismo montano;
 - l) nominare commissioni, elaborare programmi di corsi di formazione e criteri per le materie d'esame, da sottoporre all'approvazione delle competenti autorità regionali;
 - m) nominare la commissione tecnica, che elegge nel proprio seno il suo presidente;
 - n) proporre le tariffe professionali indicative;**
 - o) promuovere iniziative per il miglioramento culturale e professionale degli iscritti all'albo e all'elenco speciale.
9. Il consiglio direttivo si riunisce ogni volta che lo decida il presidente, ovvero ne faccia richiesta motivata almeno 1/5 dei componenti.
10. Le sedute del consiglio direttivo sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri del consiglio ed in seconda convocazione con la presenza di almeno 1/3 dei membri. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità decide il voto del presidente.
11. La vigilanza sul collegio regionale delle guide alpine è esercitata dalla Giunta regionale mediante i settori competenti.
12. I distintivi di cui al precedente comma 8, punto f), vengono acquisiti e forniti alle guide e agli accompagnatori di media montagna dal **Collegio regionale delle guide alpine**.

Art. 33

[Tariffe professionali.

1. Le tariffe massime delle prestazioni professionali, nell'ambito della Regione Abruzzo, delle guide alpine - maestri di alpinismo, di aspirante guida alpina, di accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo sono fissate annualmente dal Collegio regionale delle guide alpine.
2. Sono stabilite tariffe diversificate per le lezioni individuali e per le lezioni collettive; per queste ultime viene determinata con il provvedimento della fissazione della tariffa, anche il numero massimo degli allievi che vi possono partecipare; sono fissate inoltre, le tariffe agevolate per organizzazioni sportive e gruppi scolastici.]

LEGGE REGIONALE L.R. 11 DICEMBRE 1987, n. 87

Costituzione della F.I.R.A. S.p.A. (Finanziaria regionale abruzzese) per lo sviluppo dell'economia abruzzese

Art. 2

Finalità

1. La F.I.R.A. S.p.A. è strumento di attuazione della programmazione economica regionale e, nell'ambito delle competenze regionali, opera per lo sviluppo ed il riequilibrio socio-economico e territoriale della Regione, per la piena occupazione e l'utilizzazione delle risorse dell'Abruzzo e per la valorizzazione delle sue risorse imprenditoriali nonché per la promozione e per lo sviluppo della cultura.

2. A tali fini la F.I.R.A. S.p.A., nel rispetto delle disposizioni regionali in materia di controllo analogo e del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche ed integrazioni, potrà:
- a) assumere partecipazioni societarie finalizzate alla realizzazione di piani e programmi regionali e di derivazione europea approvati con deliberazione della Giunta regionale e sottoposti ad obbligo di rendicontazione alla Regione. Sono comunque escluse partecipazioni in società che abbiano come scopo attività meramente finanziarie;
 - b) prestare assistenza finanziaria, anche per gli aspetti tecnici ed organizzativi connessi, alle piccole e medie imprese abruzzesi, anche mediante la concessione di garanzie, fidejussorie o diverse, per facilitare il reperimento dei finanziamenti necessari;
 - c) attivare ogni forma di finanza innovativa utile al reperimento delle risorse necessarie alla crescita ed al consolidamento finanziario delle piccole e medie imprese abruzzesi;
 - d) promuovere, in collegamento con i Consorzi di sviluppo industriale e consorzi misti ai sensi della L. n. 317 del 1991, la nascita di società e centri di servizi reali all'interno degli agglomerati e dei distretti industriali d'Abruzzo;
 - e) gestire, per conto della Regione e previa deliberazione della Giunta regionale, fondi speciali destinati alla realizzazione di piani e programmi regionali, nonché fondi di origine comunitaria, con l'obbligo di rendicontare alla Giunta regionale per il tramite del settore competente per materie;
 - f) prestare assistenza finanziaria agli imprenditori agricoli singoli o associati;
- f-bis) anticipare l'erogazione dei contributi regionali provvisoriamente concessi ai soggetti beneficiari ai sensi dell'articolo 40 della L.R. 18 dicembre 2013, n. 55 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione della direttiva 2009/128/CE e della direttiva 2007/60/CE e disposizioni per l'attuazione del principio della tutela della concorrenza, Aeroporto d'Abruzzo, e Disposizioni per l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi - Legge europea regionale 2013).
- 2-bis. La Regione, nell'ambito delle finalità perseguibili dalle proprie società partecipate, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 175/2016, previa sottoscrizione di apposita convenzione e nel rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dalla normativa vigente in materia di affidamento in house providing, con particolare riferimento all'articolo 192, comma 2 del decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), si avvale della F.I.R.A. S.p.A. per lo svolgimento delle attività di supporto alle strutture regionali competenti nell'attuazione dei Programmi dei Fondi strutturali e d'investimento europei (fondi SIE) nonché dei Programmi nazionali del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) mediante gli affidamenti d'opera consentiti ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. 175/2016, nonché delle attività in materia di qualificazione, riqualificazione, aggiornamento e riconversione delle Risorse Umane.
3. Nell'esercizio delle proprie funzioni la F.I.R.A. S.p.A. è vincolata al rispetto di criteri di economicità della gestione di produttività dell'investimento.
- 3-bis. La F.I.R.A. S.p.A., nell'esercizio delle proprie funzioni, in sede di assegnazione di fondi pubblici, assicura il rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
4. La società potrà effettuare qualsiasi operazione mobiliare e svolgere attività, comprese quelle di studio e di ricerca, necessarie per lo svolgimento dei compiti rientranti nell'oggetto sociale.
- 4-ter. Per il solo esercizio 2022 F.I.R.A. S.p.a. è autorizzata a disporre il trasferimento, in favore delle Aziende per il Diritto agli Studi Universitari interessate e nei limiti dell'importo complessivo di euro 1.990.000,00, delle risorse di cui al comma che precede, per la erogazione delle borse di studio in favore degli aventi diritto e ciò previa apposita deliberazione giuntale di riparto delle risorse de quibus e certificazione della relativa utilizzabilità, a mente delle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia, per le finalità ipotizzate.**

LEGGE REGIONALE 31 LUGLIO 2007, n. 32

Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private

Art. 2

Tipologia di strutture soggette ad autorizzazione.

1. Sono assoggettate ad autorizzazione:
- a) le strutture sanitarie e socio-sanitarie che erogano assistenza specialistica in regime ambulatoriale:
 - 1) di specialistica medica;
 - 2) di specialistica chirurgica;
 - 3) di odontoiatria e specialistica odontoiatrica;
 - 4) di medicina di laboratorio;
 - 5) di radiologia medica e diagnostica per immagini;
 - 6) di riabilitazione (stabilimenti di fisiochinesi terapia);
 - 7) di recupero e rieducazione funzionale (ex articolo 26 della L. 23 dicembre 1978, n. 833: Istituzione del servizio sanitario regionale) erogate anche in forma extramurale e domiciliare;

- 8) di dialisi;
 - 9) di terapia iperbarica;
 - 10) delle professioni sanitarie;
 - 11) di psicologia diagnostica, psicologia clinica e psicoterapia;
 - 12) i consultori familiari;
 - 13) i centri di salute mentale;
 - 14) le strutture per il trattamento delle tossicodipendenze;
 - 15) poliambulatori.
- b) i poliambulatori e i presidi di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e diurno per acuti e postacuti;
- c) le strutture sanitarie e socio-sanitarie che erogano le seguenti attività assistenziali in regime residenziale o semiresidenziale:
- 1) attività riabilitativa extraospedaliera per portatori di disabilità sensoriali, fisiche e psichiche;
 - 2) attività di tutela della salute mentale, ad esclusione delle strutture destinate all'accoglienza di persone con problematiche psicosociali che necessitano di assistenza continua e risultano prive del necessario supporto familiare, o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale;
 - 3) attività di tutela di soggetti affetti da dipendenze patologiche;
 - 4) attività di assistenza di soggetti, non esclusivamente anziani, in esiti di patologie fisiche, psichico-sensoriali o miste, non autosufficienti e non assistibili a domicilio, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del D.P.C.M. 14 febbraio 2001;
 - 5) attività di cure palliative rivolte ai malati terminali ovvero "hospice";
- d) i complessi e gli stabilimenti termali;
- e) gli studi medici, con esclusione degli studi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta che rispondono a requisiti stabiliti dai vigenti accordi collettivi nazionali, gli studi odontoiatrici, fisioterapici e delle altre professioni sanitarie di cui all'articolo 8-ter, comma 2, del D.Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii. attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale o di terapia fisica, le strutture dedicate esclusivamente ad attività diagnostiche svolte anche a favore di terzi, nonché gli studi attrezzati per erogare procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità e/o comunque invasive o che comportino un rischio per la sicurezza dei pazienti. Si intendono come tali le prestazioni e le procedure che producano una soluzione di continuità cutaneo-mucosa, le terapie iniettive e le biopsie e agoaspirati. **Sono esclusi dall'ambito applicativo della presente lettera gli studi medici ove il professionista medico esercita l'attività professionale erogando prestazioni sanitarie che utilizzano procedure mediche non invasive, individuate con deliberazione della Giunta regionale;**
- e-bis) Strutture per l'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie cui afferiscono le funzioni di coordinamento e di gestione dei percorsi assistenziali a domicilio per le persone non autosufficienti e in condizioni di fragilità.
2. I professionisti non soggetti ad autorizzazione che svolgono autonomamente la propria attività professionale in regime fiscale di persona fisica e che non risultano titolari di contratti con il SSN comunicano al Comune e al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL) territorialmente competenti l'inizio e la cessazione dell'attività nei termini e secondo le modalità stabiliti dalla Giunta regionale. Oltre alla dichiarazione di inizio di attività, i professionisti documentano e si impegnano a mantenere il possesso dei requisiti minimi specifici previsti dal Manuale di Autorizzazione.
3. I logopedisti che svolgono autonomamente la propria attività professionale in regime fiscale di persona fisica devono essere iscritti in un apposito elenco regionale e possono esercitare solo attraverso prescrizione medica rilasciata da un medico specialista in Medicina Fisica e Riabilitazione, Foniatria, Neurologia o Neuropsichiatria. Gli stessi potranno essere sottoposti a controlli ispettivi alla stessa stregua delle strutture in possesso di autorizzazione all'esercizio.
4. La Giunta regionale definisce i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi delle strutture di cui all'articolo 8-ter del D.Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii. che erogano prestazioni socio-sanitarie.

LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2009, n. 4

Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali

Art. 5

Requisiti, nomine e compensi.

1. In applicazione dell'art. 42, commi 3 e 4, dello Statuto, le nomine degli organi di vertice collegiali ed individuali, di amministrazione e di controllo degli Enti regionali sono effettuate dal Consiglio regionale secondo le modalità contenute nel regolamento interno. L'elenco è aggiornato a cura del competente Servizio del Consiglio regionale con cadenza annuale, in base ai criteri e modalità stabiliti da apposito bando pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio regionale.
- 1-bis. Alla nomina degli organi di controllo degli Enti regionali provvede il Consiglio regionale mediante distinti avvisi pubblici; la nomina è riservata ai Revisori legali iscritti alla Fascia 3 nell'elenco dei revisori dei conti degli enti

locali istituito con D.M. 15 febbraio 2012, n. 23, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 25, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, oppure ai revisori legali iscritti nel Registro di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE). Ciascun soggetto può essere assegnato all'organo di controllo di un solo Ente regionale.

- 1-ter. [All'istituzione dell'Elenco regionale di cui al comma 1-bis provvede il Consiglio regionale tramite bando pubblico, in cui sono fissati i requisiti per la partecipazione, da emanarsi entro novanta giorni a decorrere dal 1° gennaio 2012].
- 1-quater. Le previsioni di cui al comma 1-bis non si applicano ai componenti dei collegi sindacali delle Aziende Sanitarie Locali designati ai sensi dell'articolo 3-ter del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421).
- 1-quinquies. Alla nomina degli organi di amministrazione degli Enti regionali provvede il Consiglio regionale, secondo le disposizioni del Regolamento interno per i lavori del Consiglio, tra gli iscritti in un Elenco regionale dei componenti gli organi di amministrazione (di seguito denominato Elenco) predisposto tenuto conto delle disposizioni normative regionali vigenti in materia.
- 1-sexies. Ciascun soggetto può essere assegnato all'organo di amministrazione di un solo Ente regionale.
- 1-septies. All'istituzione dell'Elenco di cui al comma 1-quinquies provvede il competente Servizio del Consiglio regionale tramite avviso pubblico, in cui sono fissati i requisiti per la partecipazione. L'Elenco è aggiornato annualmente, ovvero su decisione unanime assunta dalla Conferenza dei Capigruppo e, comunque, all'inizio di ogni Legislatura.
- 1-octies. In caso di entrata in vigore di nuove disposizioni che comportino nomine regionali, il competente Servizio del Consiglio regionale provvede all'integrazione dell'Elenco mediante pubblicazione di specifico avviso pubblico.
- 1-nonies. Nelle more della conclusione delle procedure di cui al comma 1-septies, la Giunta regionale nomina i tre membri del Consiglio di amministrazione dell'ARAP individuandoli tra i commissari per il Riordino in carica alla data del 1° dicembre 2013.
- 1-decies. L'Organo di Amministrazione nominato ai sensi del comma precedente, rimane in carica sino all'insediamento dell'Organo di Amministrazione nominato all'esito dell'espletamento delle procedure di cui al comma 1-quinquies.
- 1-undecies. Gli amministratori nominati ai sensi del comma 1 nonies hanno diritto al solo compenso lordo che, alla data del 1° dicembre 2013, percepivano in qualità di Commissari per il Riordino, compenso posto a carico dell'ARAP, non essendoci alcun onere per la Regione Abruzzo.
2. In applicazione dell'art. 55, comma 3, dello Statuto, le nomine dei Direttori delle Agenzie regionali di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), sono effettuate dalla Giunta regionale secondo le modalità stabilite dalla legge.
3. Le nomine di cui ai commi 1 e 2 rispondono a requisiti di professionalità ed esperienza e sono effettuate tenuto anche conto delle qualità morali del nominato. Per i Direttori delle Agenzie sono richiesti, all'atto della nomina, i requisiti del Dirigente regionale.
4. La Regione, in attuazione dell'articolo 42, comma 4, dello Statuto, garantisce l'equilibrata presenza di rappresentanti dei due generi nelle nomine di competenza degli organi regionali.
5. [Non possono essere nominati negli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione e di controllo degli enti regionali coloro che rivestono una delle predette cariche in altro ente regionale].
6. Il compenso lordo stabilito per gli incarichi relativi alle nomine di cui ai commi 1 e 2 è espressamente indicato, per ciascun ente regionale, nelle singole leggi di riordino, in considerazione dei livelli di complessità della gestione e della relativa professionalità richiesta. Una parte variabile della retribuzione, non inferiore al 30 per cento, è correlata ai risultati raggiunti appositamente valutati dagli organi preposti al controllo di gestione di cui all'art. 8.
7. Le indennità di carica degli amministratori degli enti locali, oltre a non poter essere cumulate con le indennità spettanti ai componenti delle Camere e del Parlamento europeo, non sono cumulabili con nessun altro emolumento fisso o variabile derivante da nomina politica di competenza regionale, anche presso enti pubblici economici. [Il divieto di cumulo non vale per gli Amministratori dei Comuni al di sotto dei 5000 abitanti].
8. In caso di cumulo di incarichi, consentito dalla legge, spetta all'amministratore l'indennità di carica a lui più favorevole e, in sostituzione della seconda o delle altre indennità di carica, gli può essere corrisposto un rimborso spese identico a quello che viene corrisposto ai dipendenti regionali per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute degli organi istituzionali dell'ente e delle relative commissioni previste dalla legge o dallo statuto dell'ente.
9. La corresponsione del rimborso spese di cui al comma 8 non è cumulabile nel caso di partecipazione a sedute di organi diversi nella stessa giornata e nella stessa città.

LEGGE REGIONALE 18 APRILE 2011, n. 10
Norme sull'attività edilizia nella Regione Abruzzo

Art. 1

Recupero ai fini residenziali dei sottotetti esistenti.

1. La Regione Abruzzo promuove il recupero ai fini residenziali dei sottotetti con l'obiettivo di razionalizzare e contenere il consumo del territorio. È consentito il recupero ai fini residenziali dei sottotetti esistenti alla data del **31.12.2021** previo rilascio del titolo edilizio abitativo.
- 1-bis. Il recupero a fini residenziali dei sottotetti è consentito anche negli edifici realizzati successivamente alla data di cui al comma 1, decorso un anno dalla data di conseguimento dell'agibilità dell'edificio in cui è ubicato il sottotetto.**
2. Si definisce sottotetto il volume sovrastante l'ultimo piano dell'edificio, o di parti di esso, ricompreso nella sagoma di copertura.
3. Il recupero ai fini residenziali dei sottotetti è consentito alle seguenti condizioni:
 - a) l'edificio ove è ubicato il sottotetto deve essere realizzato nel rispetto delle normative comunali e regionali vigenti o, in caso di realizzazione totalmente o parzialmente abusiva, deve risultare sanato o in itinere il procedimento di sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie);
 - b) l'altezza media ponderale non può essere inferiore a due virgola quaranta metri (2,40 m), calcolata in rapporto tra il volume complessivo e la superficie del sottotetto utilizzato ai fini residenziali; in ogni caso l'altezza della parete minima non può essere inferiore a uno virgola quaranta metri (1,40 m). Per gli edifici posti a quote superiori ai mille metri (1.000 m) di altitudine sul livello del mare, l'altezza media è ridotta a due virgola dieci metri (2,10 m) e l'altezza della parete minima non può essere inferiore a uno virgola venti metri (1,20 m);
 - c) che siano rispettate le norme sismiche ed igienico-sanitarie;
[d) l'edificio sottostante sia destinato in tutto o in parte ad uso abitativo.]
4. Gli eventuali spazi di altezza inferiore al minimo devono essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e se ne consente l'uso come spazio di servizio destinato a guardaroba o ripostiglio. In corrispondenza di fonti di luce la chiusura di tali spazi non è prescrittiva anche se di altezza inferiore al minimo consentito come indicato alla lettera b) del comma 3.
- 4-bis. Il recupero abitativo dei sottotetti esistenti alla data di cui al comma 1 è consentito anche in deroga ai limiti ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti ed adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti. Rimane fermo il rispetto delle disposizioni di cui alla parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137). Con riferimento ai beni tutelati ai sensi della parte III del medesimo decreto, il recupero dei sottotetti comportante modifiche all'aspetto esteriore degli edifici è ammesso soltanto nei casi e nei limiti previsti dal piano paesaggistico elaborato congiuntamente con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, ai sensi degli articoli 135, comma 1 e 143, comma 2, del D.Lgs. 42/2004, ovvero dalla disciplina d'uso dei beni paesaggistici di cui agli articoli 140, 141 e 141-bis del medesimo decreto, ovvero nei casi e limiti individuati mediante apposito accordo stipulato tra la Regione e il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, destinato a confluire nel piano paesaggistico.
5. In sede di ristrutturazione di edifici esistenti che abbiano sottotetti non conformi alle altezze come sopra stabilite, è consentito, per il raggiungimento dell'altezza media minima prevista, l'abbassamento dell'ultimo solaio sottostante il sottotetto a condizione che:
 - a) l'intervento non comporti una modifica del prospetto del fabbricato;
 - b) siano rispettati i requisiti minimi di abitabilità o agibilità dei locali sottostanti;
 - c) siano rispettate le norme sismiche ed igienico-sanitarie.
- [6. Gli interventi di recupero ai fini residenziali dei sottotetti, se volti alla realizzazione di nuove unità immobiliari, sono subordinati all'obbligo di reperimento, nella misura prevista dagli strumenti di pianificazione comunale, di spazi per i parcheggi, legati all'unità immobiliare con vincolo pertinenziale risultante da atto pubblico registrato e posti all'interno del perimetro del centro urbano del comune interessato.]
7. Fatto salvo il rispetto del decreto ministeriale n. 1444/1968, il recupero abitativo dei sottotetti non incide sul calcolo dell'altezza massima del fabbricato e sugli effetti ad essa conseguenti previsti dai regolamenti edilizi comunali.
8. Al fine di assicurare l'osservanza dei requisiti di aero-illuminazione naturale dei locali e per garantire il benessere degli abitanti, gli interventi edilizi finalizzati al recupero dei sottotetti a fini residenziali possono comportare anche l'apertura di porte, finestre, lucernai, a condizione che siano rispettati i caratteri architettonici e strutturali dell'edificio conformemente ai regolamenti edilizi comunali e nel rispetto dei vincoli imposti all'edificio.
9. Il progetto di recupero ai fini residenziali dei sottotetti prevede idonee opere di isolamento termico anche ai fini del contenimento dei consumi energetici dell'intero fabbricato ed è conforme alle vigenti disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia.
10. Il Consiglio comunale, con apposita e motivata deliberazione, può individuare parti del territorio comunale o singoli edifici esclusi dall'ambito di applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo.
11. La realizzazione degli interventi di cui al presente articolo comporta la corresponsione del contributo relativo al costo di costruzione, da versare a conguaglio, se già in parte corrisposto, o per intero in caso contrario, e degli oneri di urbanizzazione previsti dalla vigente normativa regionale, in misura doppia. La maggiorazione degli oneri di urbanizzazione è corrisposta alla Regione Abruzzo mediante versamento su c/c postale n. 13633672 intestato alla

Regione Abruzzo. Nell'ipotesi di diniego del titolo abilitativo, di versamenti in eccesso o rinuncia, la somma è restituita al richiedente ed i relativi oneri trovano copertura nell'ambito delle risorse stanziare sul capitolo di spesa del bilancio di previsione n. 11825 denominato "Rimborso oneri di urbanizzazione".

12. Le risorse di cui al comma 11 confluiscono nell'ambito della U.P.B. 03.05.002 sul capitolo 35020 denominato "Entrate derivanti dalla maggiorazione degli oneri di urbanizzazione per il recupero dei sottotetti", con uno stanziamento di euro trecentomila (euro 300.000,00).
13. Le assunzioni degli impegni di spesa sono subordinate all'accertamento della relativa entrata. La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione". È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

LEGGE REGIONALE 3 NOVEMBRE 2021, n. 21

Disposizioni per fronteggiare l'aumento dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici regionali

Art. 1

Disposizioni per fronteggiare l'aumento dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici.

1. Al fine di fronteggiare gli aumenti straordinari dei prezzi dei materiali da costruzione verificatisi nell'anno 2021, la Regione Abruzzo, in via eccezionale e temporanea, interviene a sostegno delle imprese appaltatrici nei contratti in corso con la Regione o per conto della stessa alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. È istituito l'"Osservatorio permanente dei prezzi elementari" in seno al Centro Regionale Monitoraggio e Controllo (CE.RE.MO.CO.) previsto e disciplinato dalla legge regionale 27 marzo 1998, n. 21 (Attività di monitoraggio, controllo, semplificazione e trasparenza nel settore delle OO.PP. con istituzione del CE.RE.MO.CO. e norme sulla partecipazione alle gare d'appalto della Regione Abruzzo). L'Osservatorio stabilisce le modalità con cui adeguare annualmente il Prezziario regionale ai sensi dell'articolo 23, commi 7 e 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), tenendo conto, per le finalità di cui al comma 1, delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale di cui al comma 1 dell'articolo 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all'emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ed adotta ogni più idonea misura per far fronte all'aumento eccezionale dei costi di approvvigionamento. Le determinazioni assunte dall'Osservatorio sono sottoposte alla successiva approvazione da parte del Comitato Regionale Tecnico Amministrativo - Sezione Lavori Pubblici di cui alla legge regionale 2 dicembre 2011, n. 40 (Norme per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato Regionale Tecnico Amministrativo - Sezione Lavori pubblici).
3. L'Osservatorio permanente dei prezzi elementari è altresì organo tecnico di supporto della Giunta regionale con funzioni di analisi, confronto e verifica, ai fini del comma 1, del corretto utilizzo da parte delle Stazioni Appaltanti delle risorse statali stanziare dall'articolo 1-septies del d.l. 73/2021.
- 3-bis. Sono componenti dell'Osservatorio:
 - a) il Dirigente del Servizio regionale competente in materia di aggiornamento annuale del Prezziario regionale delle Opere Pubbliche o suo delegato con funzioni di Presidente;
 - b) un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);
 - c) un rappresentante dell'Unione delle province d'Italia (UPI);
 - d) un rappresentante delle associazioni di imprese;
 - e) un rappresentante del Consiglio nazionale delle Ricerche – sezione Abruzzo (ITC-CNR Abruzzo);
 - f) rappresentanti delle professioni tecniche individuate tra Ordini e Collegi regionali, nel numero massimo di due.
- 3-ter. All'Osservatorio possono, altresì, partecipare, previa intesa con le Amministrazioni di appartenenza:
 - a) un rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili - Provveditorato alle Opere Pubbliche per l'Abruzzo, Lazio e Sardegna;
 - b) un rappresentante dell'Ufficio speciale per la ricostruzione sisma 2016 – Abruzzo;
 - c) un rappresentante dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dell'Aquila (USRA) 2009;
 - d) un rappresentante dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dei Comuni del Cratere 2009;
 - e) un rappresentante del mondo accademico regionale.
- 3-quater. I componenti dell'Osservatorio permangono in carica sino a nuova designazione da parte di ogni singolo Ente ed organismo di rappresentanza. La partecipazione ai lavori dell'Osservatorio è a titolo gratuito.
- 3-quinquies. L'Osservatorio definisce le modalità di funzionamento e di organizzazione dei lavori anche attraverso l'attivazione di specifici gruppi di lavoro su tematiche definite ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui ai commi 2 e 3.
- 3-sexies. In attuazione della presente legge, ai fini della costituzione dell'Osservatorio, la Giunta regionale adotta, su proposta della struttura regionale competente in materia di aggiornamento annuale del Prezziario regionale delle Opere Pubbliche, ogni più idoneo atto o provvedimento.

LEGGE REGIONALE 29 novembre 2021, n. 23

Disposizioni per l'attuazione del principio di leale collaborazione, disposizioni finanziarie in favore di Comuni abruzzesi ed altri enti e ulteriori disposizioni

Art.18

(Contributo per la realizzazione del Museo del Tartufo e dell'Identità Farnese - Mu.T.I.Fa.)

1. Al fine di contribuire alla realizzazione del "Museo del Tartufo e dell'Identità Farnese - Mu.T.I.Fa." è concesso, per l'anno 2022, un contributo straordinario, quantificato in euro 200.000,00, all'Associazione culturale "Campovalano VIVA", iscritta al n. 72 del Registro delle persone giuridiche istituito presso la Regione Abruzzo ai sensi del d.p.r. 361/2000 giunto Decreto del Presidente della Giunta regionale 2.7.2012, n. 60 (BURA n. 45 del 24.8.2012).
2. Le risorse finanziarie di cui al presente articolo trovano allocazione nella Missione 05, Programma 02, Titolo 2, del Bilancio regionale 2022-2024, esercizio 2022 e, ai fini della copertura della spesa, pari ad euro 200.000,00, è apportata la seguente variazione in termini di competenza e cassa al Bilancio regionale 2022-2024, esercizio 2022:
 - a) in aumento parte Spesa: Missione 05, Programma 02, Titolo 2, capitolo di nuova istituzione denominato "Contributo straordinario per la realizzazione del Museo del Tartufo e dell'Identità Farnese", per euro 200.000,00;
 - b) in aumento parte Entrata: Titolo 3, Tipologia 200, Categoria 02, capitolo 35001/2, per euro 200.000,00.
3. Le maggiori spese di cui di alla lettera a) del comma 2 sono autorizzate e possono essere impegnate solo limitatamente all'avvenuto accertamento delle maggiori entrate di cui alla lettera b) del medesimo comma 2 e nei limiti dei relativi importi.
4. Il Dipartimento regionale in materia di cultura adotta tutti gli atti necessari a dare attuazione alle disposizioni di cui al presente articolo.
5. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare la variazione di cui al presente articolo.

LEGGE REGIONALE 24 GENNAIO 2022, n. 2

Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2022)

Art. 15

(Istituzione Fondo per il rifinanziamento delle leggi regionali e delle funzioni regionali fondamentali)

1. Per il rifinanziamento delle leggi regionali e delle funzioni regionali fondamentali di cui all'Allegato 3, nello stato di previsione della spesa degli esercizi 2022 e 2023, è autorizzata l'iscrizione di un Fondo denominato "Fondo per il rifinanziamento delle leggi regionali e delle funzioni regionali fondamentali", di importo complessivo pari ad euro 8.833.000,00.
2. Al finanziamento del Fondo di cui al comma 1 si provvede con le risorse derivanti dall'accertamento delle maggiori entrate tributarie ed extratributarie ovvero dai trasferimenti erariali compensativi per l'esercizio 2022, ovvero ancora con le maggiori stime di entrata disponibili.
3. A seguito della istituzione del Fondo di cui ai commi 1 e 2, i Dipartimenti competenti della Giunta regionale erogano, a titolo di anticipazione entro l'esercizio 2022 e previa le prodromiche verifiche del caso, una somma corrispondente al 70% dell'importo complessivo dei singoli contributi di cui al comma 1, pari all'ammontare di euro 6.183.100,00.
4. Ai fini della erogazione del saldo del 30%, da eseguire nell'esercizio 2023 per l'ammontare complessivo residuo di euro 2.649.900,00, i contributi di cui al comma 1 devono essere utilizzati e rendicontati alle Strutture regionali competenti per materia, indicate nell'Allegato 3, entro il termine ultimo del 31 ottobre 2023, pena in difetto la restituzione delle somme non dovute.
5. Al Bilancio di previsione 2022-2024, relativamente agli esercizi 2022 e 2023, sono per l'effetto apportate le seguenti variazioni:
 - a) Esercizio 2022, per competenza e cassa:
 - 1) in aumento parte entrata: Titolo 1, Tipologia 101, Categoria 50, per euro 6.183.100,00;
 - 2) in aumento parte spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 03, capitolo di nuova istituzione, per euro 6.183.100,00;
 - b) Esercizio 2023, per competenza:
 - 1) in aumento parte entrata: Titolo 1, Tipologia 101, Categoria 50, per euro 2.649.900,00;
 - 2) in aumento parte spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 03, capitolo di nuova istituzione, per euro 2.649.900,00.
6. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con proprio provvedimento, le necessarie variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 ed al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale per il triennio in questione, istituendo i nuovi capitoli di spesa secondo la suddivisione

per medesimi Titolo, Missione e Programma di spesa, relativamente agli interventi previsti dall'Allegato 3, di cui al comma 1.

7. Relativamente agli esercizi 2022 e 2023, le maggiori spese sopra indicate sono autorizzate e possono essere impegnate esclusivamente ad avvenuta riscossione delle maggiori entrate di cui al presente articolo e nei limiti dei relativi importi.
8. I Dipartimenti regionali competenti per materia provvedono ad adottare tutti gli atti necessari per dare attuazione alle disposizioni del presente articolo.

ALLEGATO 3

Tabella per il finanziamento delle funzioni regionali (art. 15, comma 1)

(OMISSIS)

Associazione scuola sci Assergi "Gran Sasso"	20.000,00 €	Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa				DPH
Protezione Civile N.O.V.P.C. Tagliacozzo onlus	5.000,00 €	Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa				DPC
Protezione Civile intercomunale comunità montana Sirentina	5.000,00 €	Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa				DPC
Comune di Celenza sul Trigno	40.000,00 €	Intervento straordinario su teatro comunale				DPE
Comune di Vasto	30.000,00 €	Intervento straordinario villa dinamica San Paolo				DPE
Comune di Pollutri	40.000,00 €	Intervento straordinario centro polifunzionale				DPE
Comune di Chieti	100.000,00 €	Intervento straordinario messa in sicurezza immobile "Supercinema di Chieti"				DPE
Comune di Sant'Eufemia a Maiella	50.000,00 €	Acquisto di uno scuolabus per il trasporto degli studenti				DPC
Comune di Caramanico Terme	30.000,00 €	Realizzazione di opere di miglioramento interno Palasantelena				DPE
Comune di Civitavecchia	10.000,00 €	Svolgimento dell'evento culturale della Ricorrenza dell'Eccidio del 5 dicembre 1943				DPH
Istituto Professionale di Stato Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera - IPSSAR "Filippo De Cecco"	10.000,00 €	Realizzazione di interventi di riqualificazione e miglioria degli spazi interni ed esterni del plesso scolastico e la creazione di spazi esterni destinati alla didattica all'aperto				DPE
A.G.B.E. (Associazioni Genitori Bambini Emopatici) OdV - C.F. 91058300681	20.000,00 €	Spese di funzionamento attività associativa				DPH
"Gotha" Società Sportiva Dilettantistica	10.000,00 €	Contributo attività Associativa (Corsi di Autodifesa per le Donne)				DPH
Comune di Treglio	45.000,00 €	Valorizzazione ed ampliamento del Campo Sportivo				DPH
Comune di San Vito Chietino	45.000,00 €	Ristrutturazione Impianto Sportivo				DPH
"My Extreme Sports" Associazione Sportiva Dilettantistica	10.000,00 €	Contributo attività associativa (corsi di educazione alimentare e motoria)				DPH
Comune di Pescara	10.000,00 €	Contributo Stagione Teatrale 2022				DPH
Comune di Avezzano	60.000,00 €	Opere di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale, dei fossi di guardia e delle infrastrutture di mobilità presenti nel comprensorio fucense				DPE
Delegazione Abruzzo FIH (Federazione Italiana Hokey)	1.500,00 €	Intervento finalizzato all'acquisto delle divise e del necessario materiale sportivo				DPH

Comune di Sulmona	50.000,00 €	Interventi urgenti di manutenzione ordinaria, straordinaria ed acquisto di arredi necessari per il recupero e valorizzazione dell'immobile sede della ex Scuola materna "Celidonio"					DPC
Associazione Amici del Festival di Tagliacozzo	8.500,00 €	Contributo per lo svolgimento di attività e manifestazioni					DPH

(OMISSIS)

(OMISSIS)

Associazione Sulmona sostenibile eventi	5.000,00 €	CONVEGNI ED ATTIVITA' SOCIO CULTURALI ANNO 2022	5	2	1		DPC
---	------------	---	---	---	---	--	-----

(OMISSIS)

(OMISSIS)

ASD DYNAMICA associazione sportiva di Tagliacozzo	5.000,00 €	Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa					DPH
---	------------	--	--	--	--	--	-----

(OMISSIS)

(OMISSIS)

Associazione Pro loco (Colonnella)	10.000,00 €	"Calici di stelle"	05	02	1		DPH
------------------------------------	-------------	--------------------	----	----	---	--	-----

(OMISSIS)

(OMISSIS)

Comune di Colonnella	30.000,00 €	Messa in sicurezza di strade, patrimonio comunale ed arredo urbano	08	02	2		DPC
----------------------	-------------	--	----	----	---	--	-----

(OMISSIS)

LEGGE REGIONALE 22 AGOSTO 2022, n. 24

Disposizioni contabili per la gestione del bilancio 2022/2024, modifiche alle leggi regionali 9/2022, 10/2022 e 11/2022 in attuazione del principio di leale collaborazione ed ulteriori disposizioni urgenti ed indifferibili

Art. 15

Istituzione Fondo per il rifinanziamento delle leggi regionali e delle funzioni regionali fondamentali.

- Per il rifinanziamento delle leggi regionali e per il finanziamento delle funzioni regionali fondamentali di cui air Allegato 3, nello stato di previsione della spesa dell'esercizio 2022 è autorizzata l'iscrizione di un Fondo denominato "Fondo per il rifinanziamento delle leggi regionali e delle funzioni regionali fondamentali", di un importo complessivo pari ad euro 8.828.000,00.
- Agli oneri finanziari di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse di apposito e nuovo stanziamento sul capitolo n. 1124 denominato "Contributo straordinario all'associazione Famiglia Abruzzese", istituito nella parte Spesa del bilancio di previsione pluriennale 2022-2024 del Consiglio regionale, esercizio 2022, Missione 19 "Relazioni internazionali", Programma 01 "Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo", Titolo 1 "Spese correnti", macroaggregato 04 "Trasferimenti correnti".
- La copertura degli oneri finanziari di cui al comma 1 è assicurata mediante la seguente variazione al bilancio del Consiglio Regionale, annualità 2022, in termini di competenza e di cassa:
 - Missione 19 Programma 01 Capitolo di nuova istituzione 1124 denominato "Contributo straordinario all'associazione Famiglia Abruzzese" in aumento di euro 10.000,00;
 - Missione 01 Programma 01 Capitolo 1003 denominato "Rimborso spese missioni consiglieri regionali" in diminuzione di euro 10.000,00."

Art. 16

(Intervento Progetto 'Borghi più belli')

- In attuazione delle indicazioni contenute al comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 2/2022, è riconosciuto all'Associazione "I Borghi più Belli d'Italia in Abruzzo e Molise" un contributo straordinario di euro 200.000,00 per la realizzazione della manifestazione denominata "XIV Festival Nazionale de I Borghi più belli d'Italia", cui è riconosciuto l'alto valore culturale e turistico.

2. Le modalità di erogazione del contributo straordinario di cui al comma 1 sono disciplinate da apposita convenzione da stipularsi fra l'Associazione 'I Borghi più Belli d'Italia in Abruzzo e Molise' e la Regione Abruzzo.
3. Il Dipartimento della Giunta regionale competente in materia di Cultura è autorizzato a mettere in atto tutti gli adempimenti necessari e conseguenti prevedendo, laddove richiesta, la erogazione di un'anticipazione.
4. Al fine di dare attuazione al presente articolo, all'esercizio 2022 del Bilancio di previsione finanziario regionale 2022-2024 sono apportate le seguenti variazioni per competenza e cassa:
 - a) in aumento parte Entrata: Titolo 1, Tipologia 101, Categoria 50 per euro 200.000,00;
 - b) in aumento parte Spesa: Missione 05, Programma 02, Titolo 1, su Capitolo di nuova istituzione da denominare "Contributo straordinario in favore dell'Associazione I Borghi più Belli d'Italia in Abruzzo e Molise", per l'importo di euro 200.000,00.
5. Relativamente all'esercizio 2022, le maggiori spese di cui al presente articolo sono autorizzate e possono essere impegnate esclusivamente ad avvenuta riscossione delle maggiori entrate di cui alla lettera a) del comma 4 e nei limiti dei relativi importi.

LEGGE REGIONALE 22 AGOSTO 2022, n. 25 (

Norme per il sostegno e la promozione delle attività d'ambito teatrale svolte da soggetti extra FUS

ALLEGATO A

Parametri di valutazione dell'attività e di commisurazione dell'intervento finanziario regionale

A	numero degli spettacoli svolti nell'attività di produzione e programmazione nell'anno precedente	- da 1 a 15 > 1 punto - da 16 a 20 > 3 punti - da 21 a 30 > 5 punti -oltre 30 > 10 punti	10
B	numero degli anni di attività svolta oltre il triennio minimo di cui all'articolo 3 (a partire dall'anno solare di inizio attività)	- da 4 a 5 > 1 punto -da 6 a 8 > 3 punti - da 9 a 10 > 5 punti -oltre 10 > 10 punti	10
C	numero di compagnie professionali ospitate nella programmazione annuale (dimostrabile attraverso la titolarità dell'organizzazione)	- da 1 a 3 > 1 punto - da 4 a 5 > 3 punti - da 6 a 10 > 5 punti - oltre 10 > 10 punti	10

Riferimenti normativi

I testi vigenti alla data della presente pubblicazione delle disposizioni normative citate dalla legge regionale approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 72/7 del 2 agosto 2022 "Disposizioni contabili per la gestione del bilancio 2022/2024, modifiche alle leggi regionali 9/2022, 10/2022 e 11/2022 in attuazione del principio di leale collaborazione ed ulteriori disposizioni urgenti ed indifferibili" sono i seguenti:

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Art. 117

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie (178);
 - f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
 - g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
 - h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
 - i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
 - l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
 - m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
 - n) norme generali sull'istruzione;
 - o) previdenza sociale;
 - p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
 - q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
 - r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
 - s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
- Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
- Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
- Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
- La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
- Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
- La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
- Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinate da leggi dello Stato.

DECRETO LEGGE 30 APRILE 2019, n. 35

Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria.

Art. 12

Disposizioni sulla formazione in materia sanitaria e sui medici di medicina generale

1. Per consentire agli atenei una migliore organizzazione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, il termine di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 9 maggio 2018, n. 58, decorre dalla sessione di esame del mese di luglio 2021. Alle prove di esame relative agli anni 2019 e 2020 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto ministeriale 19 ottobre 2001, n. 445.
2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 547, le parole: «I medici in formazione specialistica iscritti all'ultimo anno del relativo corso» sono sostituite dalle seguenti: «I medici e i medici veterinari iscritti all'ultimo anno del corso di formazione specialistica nonché, qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo anno del relativo corso»;
 - b) al comma 548, dopo le parole: «dei medici», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «e dei medici veterinari»;
 - c) dopo il comma 548 sono inseriti i seguenti:

«548-bis. Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e nei limiti di spesa per il personale previsti dalla disciplina vigente, possono procedere fino al 31 dicembre 2021 all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria di cui al comma 547, fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea relativamente al possesso del titolo di formazione medica specialistica. Il contratto non può avere durata superiore alla durata residua del corso di formazione specialistica, fatti salvi i periodi di sospensione previsti dall'articolo 24, commi 5 e 6, primo periodo, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e può essere prorogato una sola volta fino al conseguimento del titolo di formazione medica specialistica e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi. L'interruzione definitiva del percorso di formazione specialistica comporta la risoluzione automatica del contratto di lavoro. I medici e i medici veterinari specializzandi assunti ai sensi del presente comma sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamento economico, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, si applicano le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale. Essi svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato. Gli specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e la formazione specialistica è a tempo parziale in conformità a quanto previsto dall'articolo 22 della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005. Con specifici accordi tra le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le università interessate sono definite le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria. La formazione teorica compete alle università. La formazione pratica è svolta presso l'azienda sanitaria o l'ente d'inquadramento, purché accreditati ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 368 del 1999, ovvero presso gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Nel suddetto periodo gli specializzandi non hanno diritto al cumulo del trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica di cui agli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo n. 368 del 1999, fermo restando che il trattamento economico attribuito, con oneri a proprio esclusivo carico, dall'azienda o dall'ente d'inquadramento, se inferiore a quello già previsto dal contratto di formazione specialistica, è rideterminato in misura pari a quest'ultimo. A decorrere dalla data del conseguimento del relativo titolo di formazione medica specialistica, coloro che sono assunti ai sensi del presente comma sono inquadrati a tempo indeterminato nell'ambito dei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario nazionale ai sensi del comma 548.

548-ter. L'assunzione di cui al comma 548-bis è subordinata al previo accertamento delle seguenti condizioni:

- a) preventiva definizione della programmazione dei fabbisogni di personale;
 - b) indisponibilità di risorse umane all'inter-no dei medesimi aziende ed enti, anche in relazione al ricorso a tutti gli istituti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente;
 - c) assenza di valide graduatorie regionali di concorso pubblico o avviso pubblico, alle quali attingere per eventuali assunzioni a tempo indeterminato o a tempo determinato;
 - d) in presenza delle graduatorie di cui alla lettera c), rifiuto dell'assunzione da parte dei soggetti utilmente collocati nelle graduatorie stesse;
 - e) indizione, nell'ipotesi di assenza di graduatorie, successivamente al 1° gennaio 2019, di procedure per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, risultate infruttuose, relative alle medesime funzioni.»
3. Fino al 31 dicembre 2021 i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale e già risultati idonei al concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, che siano stati incaricati, nell'ambito delle funzioni convenzionali previste dall'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale per almeno ventiquattro mesi, anche non continuativi, nei dieci anni antecedenti alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione al concorso per l'accesso al corso di formazione specifica in medicina generale, accedono al predetto corso, tramite graduatoria riservata, senza borsa di studio. Accedono in via prioritaria all'iscrizione al corso coloro che risultino avere il maggior punteggio per anzianità di servizio maturata nello svolgimento dei suddetti incarichi convenzionali, attribuito sulla base dei criteri previsti dall'accordo collettivo nazionale vigente per il calcolo del punteggio di anzianità di servizio. I medici già iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale sono interpellati, in fase di assegnazione degli incarichi, comunque in via prioritaria rispetto ai medici di cui ai periodi precedenti. Il numero massimo di candidati ammessi al corso è determinato entro i limiti consentiti dalle risorse di cui al successivo periodo. Agli oneri derivanti dal presente comma, relativi alle ulteriori spese di organizzazione dei corsi di formazione specifica in medicina generale fino ad un massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, in relazione al corso 2019-2021, 2020, in relazione al corso 2020-2022, e 2021, in relazione al corso 2021-2023, si provvede col vincolo di pari importo delle disponibilità finanziarie ordinarie destinate al fabbisogno sanitario standard nazionale, cui concorre lo Stato, con ripartizione tra le regioni sulla base delle effettive carenze dei medici di medicina generale calcolate sulla base del numero complessivo di incarichi pubblicati e rimasti vacanti.

4. All'articolo 9 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, quarto periodo, dopo le parole «corso di rispettiva frequenza» sono inserite le seguenti: «fatti salvi i periodi di sospensione previsti dall'articolo 24, commi 5 e 6 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.»;
 - b) al comma 2, le parole «possono prevedere limitazioni del massimale di assistiti in carico ovvero organizzare i corsi a tempo parziale, prevedendo» sono sostituite dalle seguenti: «prevedono limitazioni del massimale degli assistiti in carico o del monte ore settimanale da definire nell'ambito dell'accordo collettivo nazionale, e possono organizzare i corsi anche a tempo parziale, garantendo».
5. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - [a] all'articolo 21, comma 1, dopo le parole «diploma di formazione specifica in medicina generale» sono aggiunte le seguenti: «o l'iscrizione al corso di formazione specifica in medicina generale.»;
 - b) all'articolo 24, comma 3, sono abrogate le lettere d) ed e).
6. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) alla lettera b-quinquies) dopo le parole «sulla base di accordi regionali o aziendali» sono aggiunte le seguenti: «, potendo prevedere un incremento del numero massimo di assistiti in carico ad ogni medico di medicina generale nell'ambito dei modelli organizzativi multi professionali nei quali è prevista la presenza oltre che del collaboratore di studio, anche di personale infermieristico e dello psicologo, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica»;
 - b) dopo la lettera m-ter) è aggiunta la seguente: «m-quater) fermo restando quanto previsto dalla lettera 0a), prevedere modalità e forme d'incentivo per i medici inseriti nelle graduatorie affinché sia garantito il servizio nelle zone carenti di personale medico nonché specifiche misure alternative volte a compensare l'eventuale rinuncia agli incarichi assegnati.».

DECRETO LEGGE 18 APRILE 2016, n. 50
Codice dei contratti pubblici.

Art. 23

Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi

1. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo ed è intesa ad assicurare:
 - a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività;
 - b) la qualità architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell'opera;
 - c) la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza;
 - d) un limitato consumo del suolo;
 - e) il rispetto dei vincoli idro-geologici, sismici e forestali nonché degli altri vincoli esistenti;
 - f) il risparmio e l'efficientamento ed il recupero energetico nella realizzazione e nella successiva vita dell'opera, nonché la valutazione del ciclo di vita e della manutenibilità delle opere;
 - g) la compatibilità con le preesistenze archeologiche;
 - h) la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture;
 - i) la compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica dell'opera;
 - l) accessibilità e adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche.
2. Per la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti ricorrono alle professionalità interne, purché in possesso di idonea competenza nelle materie oggetto del progetto o utilizzano la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee di cui agli articoli 152, 153, 154, 155 e 156. Per le altre tipologie di lavori, si applica quanto previsto dall'articolo 24.
3. Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono definiti i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali. Con il regolamento di cui al primo periodo è, altresì, determinato il contenuto minimo del quadro esigenziale che devono predisporre le stazioni appaltanti. Fino alla data di entrata in vigore di detto regolamento, si applica l'articolo 216, comma 4.
- 3-bis. Con ulteriore decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita la Conferenza Unificata, è disciplinata una progettazione semplificata degli interventi di manutenzione ordinaria fino a un importo di 2.500.000 euro. Tale decreto individua le modalità e i criteri di semplificazione in relazione agli interventi previsti.
4. La stazione appaltante, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento, indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione. E' consentita, altresì, l'omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione.

5. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. Per i lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35 anche ai fini della programmazione di cui all'articolo 21, comma 3, nonché per l'espletamento delle procedure di dibattito pubblico di cui all'articolo 22 e per i concorsi di progettazione e di idee di cui all'articolo 152, il progetto di fattibilità è preceduto dal documento di fattibilità delle alternative progettuali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g) (quater), nel rispetto dei contenuti di cui al regolamento previsto dal comma 3 del presente articolo. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di richiedere la redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali anche per lavori pubblici di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35. Nel progetto di fattibilità tecnica ed economica, il progettista sviluppa, nel rispetto del quadro esigenziale, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonché gli elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, secondo le modalità previste nel regolamento di cui al comma 3, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica deve consentire, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa.
- 5-bis. Per le opere proposte in variante urbanistica ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, il progetto di fattibilità tecnica ed economica sostituisce il progetto preliminare di cui al comma 2 del citato articolo 19 ed è redatto ai sensi del comma 5.
6. Il progetto di fattibilità è redatto sulla base dell'avvenuto svolgimento di indagini geologiche, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche, di verifiche relative alla possibilità del riuso del patrimonio immobiliare esistente e della rigenerazione delle aree dismesse, di verifiche preventive dell'interesse archeologico, di studi di fattibilità ambientale e paesaggistica e evidenza, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia; deve, altresì, ricomprendere le valutazioni ovvero le eventuali diagnosi energetiche dell'opera in progetto, con riferimento al contenimento dei consumi energetici e alle eventuali misure per la produzione e il recupero di energia anche con riferimento all'impatto sul piano economico-finanziario dell'opera; indica, inoltre, le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, la descrizione delle misure di compensazioni e di mitigazione dell'impatto ambientale, nonché i limiti di spesa, calcolati secondo le modalità indicate dal decreto di cui al comma 3, dell'infrastruttura da realizzare ad un livello tale da consentire, già in sede di approvazione del progetto medesimo, salvo circostanze imprevedibili, l'individuazione della localizzazione o del tracciato dell'infrastruttura nonché delle opere compensative o di mitigazione dell'impatto ambientale e sociale necessarie.
7. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal progetto di fattibilità; il progetto definitivo contiene, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo quanto previsto al comma 16.
8. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve essere, altresì, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita.
9. In relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera, il responsabile unico del procedimento, secondo quanto previsto dall'articolo 26, stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione.
10. L'accesso ad aree interessate ad indagini e ricerche necessarie all'attività di progettazione è soggetto all'autorizzazione di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. La medesima autorizzazione si estende alle ricerche archeologiche, alla bonifica di ordigni bellici e alla bonifica dei siti inquinati. Le ricerche archeologiche sono compiute sotto la vigilanza delle competenti soprintendenze.
11. Gli oneri inerenti alla progettazione, ivi compresi quelli relativi al dibattito pubblico, alla direzione dei lavori, alla vigilanza, ai collaudi, agli studi e alle ricerche connessi, alla redazione dei piani di sicurezza e di coordinamento, quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche, necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, possono essere fatti gravare sulle disponibilità finanziarie della stazione appaltante cui accede la progettazione medesima. Ai fini dell'individuazione dell'importo stimato, il conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori, in caso di affidamento allo stesso progettista esterno.
- 11-bis. Tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento sono comprese le spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all'intervento.
- 11-ter. Le spese strumentali, incluse quelle per sopralluoghi, riguardanti le attività finalizzate alla stesura del piano generale degli interventi del sistema accentrato delle manutenzioni, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono a carico delle risorse iscritte sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze trasferite all'Agenzia del demanio.

12. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono, preferibilmente, svolte dal medesimo soggetto, onde garantire omogeneità e coerenza al procedimento. In caso di motivate ragioni di affidamento disgiunto, il nuovo progettista deve accettare l'attività progettuale svolta in precedenza. In caso di affidamento esterno della progettazione che ricomprenda, entrambi i livelli di progettazione, l'avvio della progettazione esecutiva è condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva. In sede di verifica della coerenza tra le varie fasi della progettazione, si applica quanto previsto dall'articolo 26, comma 3.
13. Le stazioni appaltanti possono richiedere per le nuove opere nonché per interventi di recupero, riqualificazione o varianti, prioritariamente per i lavori complessi, l'uso dei metodi e strumenti elettronici specifici di cui al comma 1, lettera h). Tali strumenti utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di specifiche progettualità tra i progettisti. L'uso, dei metodi e strumenti elettronici può essere richiesto soltanto dalle stazioni appaltanti dotate di personale adeguatamente formato. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 31 luglio 2016, anche avvalendosi di una Commissione appositamente istituita presso il medesimo Ministero, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica sono definiti le modalità e i tempi di progressiva introduzione dell'obbligatorietà dei suddetti metodi presso le stazioni appaltanti, le amministrazioni concedenti e gli operatori economici, valutata in relazione alla tipologia delle opere da affidare e della strategia di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche e del settore delle costruzioni. L'utilizzo di tali metodologie costituisce parametro di valutazione dei requisiti premianti di cui all'articolo 38.
14. La progettazione di servizi e forniture è articolata, di regola, in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti, di regola, mediante propri dipendenti in servizio. In caso di concorso di progettazione relativa agli appalti, la stazione appaltante può prevedere che la progettazione sia suddivisa in uno o più livelli di approfondimento di cui la stessa stazione appaltante individua requisiti e caratteristiche.
15. Per quanto attiene agli appalti di servizi, il progetto deve contenere: la relazione tecnico - illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio; le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008; il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi; il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara, l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale. Per i servizi di gestione dei patrimoni immobiliari, ivi inclusi quelli di gestione della manutenzione e della sostenibilità energetica, i progetti devono riferirsi anche a quanto previsto dalle pertinenti norme tecniche.
16. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. Per i contratti relativi a lavori il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato sulla base dei prezzi regionali aggiornati annualmente. Tali prezzi cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo, per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da parte delle Regioni, i prezzi sono aggiornati, entro i successivi trenta giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sentite le Regioni interessate. Fino all'adozione delle tabelle di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 4. Nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al fine di determinare l'importo posto a base di gara, individua nei documenti posti a base di gara i costi della manodopera sulla base di quanto previsto nel presente comma. I costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell'importo associato al ribasso.

DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021, n. 73

Misure urgenti connesse all'emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.

Art. 1-septies.

Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici

1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nell'anno 2021, per i contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile rileva, entro il 31 ottobre 2021 e il 31 marzo 2022, con proprio decreto, le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi rispettivamente nel primo e nel secondo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.

2. Per i materiali da costruzione di cui al comma 1 si procede a compensazioni, in aumento o in diminuzione, nei limiti di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, per i contratti regolati dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alle disposizioni dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del medesimo codice, determinate al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate in relazione al primo semestre dell'anno 2021, ai sensi del medesimo articolo 106, comma 1, lettera a).
3. La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2021 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto di cui al comma 1 con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'8 per cento se riferite esclusivamente all'anno 2021 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni.
4. Per le variazioni in aumento, a pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti di cui al comma 1. Per le variazioni in diminuzione, la procedura è avviata d'ufficio dalla stazione appaltante, entro quindici giorni dalla predetta data; il responsabile del procedimento accerta con proprio provvedimento il credito della stazione appaltante e procede a eventuali recuperi.
5. Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti al 2021, restano ferme le variazioni rilevate dai decreti adottati ai sensi dell'articolo 133, comma 6, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dell'articolo 216, comma 27-ter, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
6. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziare annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
7. Per i soggetti tenuti all'applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 142, comma 4, del medesimo codice, ovvero all'applicazione del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 164, comma 5, del medesimo codice, per i lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 6 del presente articolo, alla copertura degli oneri si provvede, fino alla concorrenza dell'importo di 100 milioni di euro, che costituisce limite massimo di spesa, con le modalità di cui al comma 8 del presente articolo.
8. Per le finalità di cui al comma 7, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un Fondo per l'adeguamento dei prezzi, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di utilizzo del Fondo, garantendo la parità di accesso per le piccole, medie e grandi imprese di costruzione, nonché la proporzionalità, per gli aventi diritto, nell'assegnazione delle risorse. Ai fini dell'accesso al Fondo, i giustificativi da allegare alle istanze di compensazione consistono unicamente nelle analisi sull'incidenza dei materiali presenti all'interno di lavorazioni complesse, da richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga.
9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Valerio
Taddei

Firmato
digitalmente da
Valerio Taddei
Data: 2022.10.21
10:42:42 +02'00'

DETERMINAZIONI

DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE
SERVIZIO POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 21.10.2022, N. DPC025/264

A.R.E. n. 025. NP MONTENERO 1 S.R.L. Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee ed impianti elettrici aventi tensioni fino a 150.000 volt con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità e acquisizione di compatibilità urbanistica ex artt. 3, 5, 6 e 10 L.R. 83/88 e s.m.i..



GIUNTA REGIONALE

Determinazione dirigenziale n. DPC025/264 del 21.10.2022

Dipartimento Territorio e Ambiente
Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio
Ufficio Energia e Sostenibilità

AUTORIZZAZIONE REGIONALE ELETTRODOTTI n. 025
Determinazione dirigenziale n. DPC025/264 del 21.10.2022

DIPARTIMENTO: TERRITORIO E AMBIENTE

SERVIZIO: POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO

UFFICIO: ENERGIA E SOSTENIBILITÀ

OGGETTO: A.R.E. n. 025. NP MONTENERO 1 S.R.L. Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee ed impianti elettrici aventi tensioni fino a 150.000 volt con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità e acquisizione di compatibilità urbanistica ex artt. 3, 5, 6 e 10 L.R. 83/88 e s.m.i.

Proponente: NP MONTENERO 1 S.R.L.

P.IVA/C.F.: 12255120961

Sede legale: Piazza Cavour n. 17, Roma

Sede impianto: San Salvo (CH)

Tipologia impiantistica: Elettrodotto interrato in cavo elicordato ad elica al 3*1*185 mmq per la connessione alla rete elettrica nazionale di un impianto fotovoltaico denominato "Montenero1" di tensione di esercizio 20 kV, della lunghezza di circa km. 2,1 da ubicarsi nel Comune di San Salvo.



GIUNTA REGIONALE

Determinazione dirigenziale n. DPC025/264 del 21.10.2022

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il T.U. delle Leggi sulle Acque e sugli Impianti Elettrici, approvato con R.D. 1775/33 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 616/77, mediante il quale è stata trasferita alle Regioni a statuto ordinario la competenza ad esercitare le funzioni amministrative, già dello Stato, in materia di impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 Volt;

VISTA la legge 28 giugno 1986 n. 339, recante “Nuove norme per la disciplina della costruzione e dell’esercizio di linee elettriche aeree esterne”;

VISTA la legge regionale 20 settembre 1988 n. 83 che disciplina le funzioni regionali concernenti linee ed impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 Volt;

VISTO l’art. 62 della L.R. 72/98 che ha individuato nelle Province, in quanto delegate dalla Regione, l’amministrazione competente al rilascio dell’Autorizzazione di cui alla L.R. 83/88;

VISTA la legge regionale 23 dicembre 1999 n. 132 di modifica e integrazione alla L.R. 83/88;

VISTA la legge regionale 20 ottobre 2015 n. 32 recante “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014”, modificata ed integrata dalla legge regionale 30 agosto 2017 n. 50 che, all’art. 3, comma 1, lett. p), ha trasferito alla Regione le funzioni in materia di energia, fatta eccezione per le funzioni esercitate dalle Province, ai sensi dell’art. 4-bis, ovvero “a) funzione di controllo degli impianti termici; b) funzioni relative ai controlli della qualità del servizio di certificazione energetica ...”;

VISTA la D.G.R. n. 816 del 16/12/2020 che ha recepito, ai sensi dell’art. 8 della L.R. 32/2015, l’Accordo bilaterale Regione-Province integrativo dell’Accordo bilaterale sottoscritto in data 25 ottobre 2017 per il trasferimento alla Regione Abruzzo dell’esercizio, nell’ambito della funzione “Energia”, anche della funzione in materia di “Rilascio delle autorizzazioni alla costruzione di elettrodotti con tensione normale sino a 150 kV”, nel testo discusso nell’ambito dell’Osservatorio regionale per il riordino delle Province nella seduta del 10 novembre 2020, approvato e sottoscritto in data 26 novembre 2020;

VISTA la L.R. 1/2021 che all’art. 19, comma 31, stabilisce che la titolarità dei procedimenti concernenti le linee ed impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 volt sono posti in capo al Servizio regionale competente in materia di energia;

RICHIAMATA la D.G.R. 655/2021 con la quale la Giunta Regionale ha approvato la modulistica per la richiesta di autorizzazione di linee ed impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 volt;

VISTA l’istanza di Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di linee ed impianti elettrici aventi tensioni fino a 150.000 volt con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità e acquisizione della compatibilità urbanistica ai sensi degli artt. 3, 5, 6 e 10 della L.R. 83/88, integrata e modificata dalla L.R. 132/99,

- presentata da: NEXTPOWER DEVELOPMENT ITALIA S.R.L.
- acquisita al protocollo della Regione Abruzzo con: n. 0032207/22 del 28.01.2022
- avente ad oggetto: ELETTRDOTTO INTERRATO IN CAVO ELICORDATO AD



GIUNTA REGIONALE

Determinazione dirigenziale n. DPC025/264 del 21.10.2022

ELICA AL 3*1*185 MMQ PER LA CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA NAZIONALE DI UN IM-PIANTO FOTOVOLTAICO denominato "Montenero1" di tensione di esercizio 20 kV, della lunghezza di circa km. 2,1 da ubicarsi nel Comune di SAN SALVO Provincia (CH);

PRESO ATTO del progetto definitivo e della documentazione allegata all'istanza sopra citata agli atti del Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio, successivamente integrata con note acquisite al protocollo della Regione Abruzzo con nn. 0068786/22 del 22/02/2022 e 0103243/22 del 16/03/2022;

PRESO ATTO dell'autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 rilasciata dalla Regione Molise Determinazione Dirigenziale n. 677 del 08/02/2022, in favore di NextPower Development S.r.l., per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza nominale di 6.148,80 kW nel comune di Montenero di Bisaccia (CB), e relative opere di connessione ricadenti anche nel territorio comunale di San Salvo (CH);

VISTA la richiesta di voltura dell'autorizzazione istanzata:

- presentata da: NEXTPOWER DEVELOPMENT ITALIA S.R.L. in qualità di soggetto cedente e NP MONTENERO 1 S.R.L. in qualità di cessionario o subentrante nell'istanza;
- acquisita al protocollo della Regione Abruzzo con: n. 0187921/22 del 13/05/2022;
- integrata con note acquisite con protocolli: n. 0237893/22 del 21/06/2022 e n. 0298299.22 del 08/08/2022;
- avente ad oggetto: ELETTRODOTTO INTERRATO IN CAVO ELICORDATO AD ELICA AL 3*1*185 MMQ PER LA CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA NAZIONALE DI UN IM-PIANTO FOTOVOLTAICO denominato "Montenero1" di tensione di esercizio 20 kV, della lunghezza di circa km. 2,1 da ubicarsi nel Comune di SAN SALVO Provincia (CH);

finalizzata al rilascio dell'autorizzazione per la costruzione dell'elettrodotto in argomento direttamente in favore di NP MONTENERO 1 S.R.L. (cessionario) subentrata a NEXTPOWER DEVELOPMENT ITALIA s.r.l. (cedente);

PRESO ATTO della voltura dell'Autorizzazione Unica già rilasciata dalla Regione Molise con Determinazione Dirigenziale n. 1007 del 21/02/2022, in favore di NP MONTENERO 1 S.R.L. (cessionario), subentrata a NEXTPOWER DEVELOPMENT ITALIA s.r.l. (cedente);

PRESO ATTO:

- della Visura Camerale aggiornata della Società NP MONTENERO 1 S.R.L.;
- dell'atto notarile di costituzione tramite conferimento di ramo d'azienda, repertorio n. 34661, raccolta n. 16520, registrato in Milano il 16/02/2022 al n. 11238, serie 1T dello Studio Notarile Associato Dott.ssa Ezilda Mariconda e Dott. Simone Chiantini in Milano;
- di tutta la ulteriore documentazione accessoria presentata dal subentrante;

PRESO ATTO che il proponente, nell'ambito del procedimento incardinato presso la Regione Molise finalizzato al rilascio dell'autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003, ha ottenuto anche i nulla osta e le autorizzazioni dagli enti che sono coinvolti nel procedimento volto ad autorizzare la realizzazione e l'esercizio della linea elettrica, come previsto dall'art. 3 della L.R. n. 83/1988, di seguito riportati:

- CCR VIA Abruzzo: giudizio n. 3587 del 16/12/2021, esclusione dalla procedura di VIA (all. 1);
- A.R.T.A. Abruzzo, Distretto di San Salvo: nota 08/11/2021, parere favorevole con prescrizioni (all. 2);



GIUNTA REGIONALE

Determinazione dirigenziale n. DPC025/264 del 21.10.2022

- Consorzio di Bonifica Sud – Vasto: note 3526/P del 10/11/2021 e 175/P del 20/01/2022, parere positivo con prescrizioni (all. 3);
- A.R.A.P. Abruzzo, Dip. Gestione del Territorio, Servizio Concessioni e Autorizzazioni: Determinazione n. 97 del 24/12/2021, parere favorevole con prescrizioni (all. 4);
- M.I.C. Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio del Molise in qualità di rappresentate unico delle amministrazioni statali nell'ambito della conferenza dei servizi indetta dalla Regione Molise: prot. 1092 del 27/01/2022, parere favorevole con prescrizioni (all. 5);
- M.I.C. Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio del Molise: prot. 1010 del 26/01/2022, parere favorevole con prescrizioni (all. 6);
- Aeronautica Militare, Comando Scuole A.M. 3^ Regione Aerea, Ufficio Territorio e Patrimonio Sezione Servizi e Limitazioni: nota prot. M_D ABA001 REG2021 0001850 del 14/01/2022, parere favorevole (all. 7);
- Comando Militare Esercito "Abruzzo Molise", Ufficio Affari Territoriali e Presidari Molise: nota prot. M_D E24461 REG2021 0012923 del 16/11/2021, parere favorevole con prescrizioni (all. 8);
- Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Meridionale: prot. n. 32250 del 19/11/2021, comunicazione parere non dovuto (all. 9);
- Agenzia del Demanio "Direzione Regionale Abruzzo e Molise" Sede di Campobasso: nota prot. 12823 del 18/11/2021, parere favorevole con prescrizioni (all. 10);
- SNAM Rete Gas Distretto Sud-Orientale Vasto: nota prot. 168 del 09/11/2021, parere favorevole con prescrizioni (all. 11);
- Comune di San Salvo, Servizio LL.PP. Espropri Patrimonio Appalti Mutui e Contratti Manutenzione Ambiente: nota prot. n. 8941 del 15/03/2022: parere favorevole con prescrizioni (formale richiesta nulla osta esecuzione lavori in bollo, all. 12);

CONSIDERATO che l'elettrodotto oggetto dell'intervento non fa parte della rete di trasporto di energia elettrica bensì della rete di distribuzione e che, per tensione nominale e lunghezza, non rientra nelle caratteristiche degli allegati alla parte II del D.Lgs. 152/06:

- all. II "Progetti di competenza statale", punto 4-bis, inerente elettrodotti di tensione nominale superiore a 100 kV e lunghezza superiore a 10 km,
- all. II-bis "Progetti sottoposti alla verifica di Assoggettabilità di competenza statale", punto 1.d), inerente elettrodotti di tensione nominale superiore a 100 kV e lunghezza superiore a 3 km,

e considerato altresì che gli elettrodotti non sono inclusi nell'allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/06 "Progetti sottoposti alla Verifica di Assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.";

CONSIDERATO che l'elettrodotto in argomento, asservito all'impianto fotovoltaico autorizzato dalla Regione Molise, è comunque stato oggetto di verifica di assoggettabilità a VIA interregionale, il cui esito è contenuto nel richiamato giudizio CCR-VIA Abruzzo n. 3587 del 16/12/2021;

DATO ATTO inoltre che per quanto concerne gli impatti dovuti ai CEM generati dalla linea, in base alle previsioni del D.M. 29/5/2008 recante "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti" (S.O. a G.U. n. 160 del 5/7/2008) le linee in MT in cavo cordato a elica, interrate o aeree, sono escluse dall'applicazione della predetta metodologia di calcolo in quanto le fasce associabili hanno ampiezza ridotta, inferiore alle distanze previste dal Decreto Interministeriale 449/88 e dal Decreto del Ministero LL.PP. 16/1/1991;



GIUNTA REGIONALE

Determinazione dirigenziale n. DPC025/264 del 21.10.2022

PRESO ATTO che il proponente ha posto in essere gli adempimenti volti a dare notizia al pubblico della presentazione dell'istanza, previsti dall'art. 3 della L.R. 83/88, nell'ambito della verifica di Assoggettabilità a VIA interregionale sullo Sportello Ambiente della Regione Abruzzo, Comitato CCR-VIA Giudizio n. 3587 del 16/12/2021;

PRESO ATTO dell'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di San Salvo, in data 27/10/2020, della comunicazione di indizione della conferenza dei servizi e avvio del procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 da parte della Regione Molise IV Dipartimento "Governo del Territorio" – Servizio Programmazione Politiche Energetiche

CONSIDERATO che esperiti gli atti istruttori e provveduto alla pubblicazione non sono pervenuti opposizioni né reclami di terzi;

DATO ATTO che il rilascio dell'autorizzazione in oggetto costituisce, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della L.R. 83/88, titolo a costruire le linee elettriche e posti di trasformazione a palo;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della L.R. 83/88, per le opere edilizie adibite a stazioni e cabine elettriche deve essere richiesta la concessione edilizia di cui all'art. 1 della legge 28 gennaio 1977 n. 10 (ora art. 10 D.P.R. 380/2001) e che dette opere vanno considerate nella categoria di cui all'art. 9, lettera f) della L. 10/77 e non vengono computate nel calcolo della volumetria consentita (ora art. 17, comma 3, lett. c, D.P.R. n. 380/2001);

DATO ATTO che a norma dell'art. 11, comma 5 della L.R. 83/88, il proponente è esentato dal versamento del deposito di cui all'art. 113 del R.D. 1775/33;

CONSIDERATO che dall'esame della documentazione agli atti di questo Servizio non risultano elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione;

RITENUTO pertanto, sulla scorta della documentazione agli atti di questa Regione, potersi procedere al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 20 settembre 1988 n. 83 già più volte richiamata;

RITENUTO inoltre di poter contestualmente accogliere l'istanza di voltura a favore di NP MONTENERO 1 S.r.l. (cessionario), con sede legale in Roma, Piazza Cavour 17, P.IVA 12255120961, senza soluzione di continuità;

VISTA la L. 241/90 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto accesso ai documenti amministrativi";

VISTA la L.R. 31/13 avente per oggetto "Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013";

VISTA la L.R. 77/99 e s.m.i. avente per oggetto "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento.



GIUNTA REGIONALE

Determinazione dirigenziale n. DPC025/264 del 21.10.2022

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 20 settembre 1988 n. 83 e s.m.i., per tutto quanto esposto in premessa che in questa sede si intende riportato:

Art. 1

NP MONTENERO 1 S.R.L., avente sede legale in Roma, Piazza Cavour n. 17, Roma, P. IVA / C.F. 12255120961, di seguito denominata "proponente", nella persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge regionale 20 settembre 1988, n. 83, per

ELETTRODOTTO INTERRATO IN CAVO ELICORDATO AD ELICA AL 3*1*185 MMQ PER LA CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA NAZIONALE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DENOMINATO "MONTENERO1" DI TENSIONE DI ESERCIZIO 20 kV, DELLA LUNGHEZZA DI CIRCA KM. 2,1 DA UBICARSI NEL COMUNE DI SAN SALVO

Art. 2

Gli impianti e le opere connesse devono essere realizzati in conformità agli elaborati progettuali agli atti di questa Regione.

Gli impianti e le opere connesse ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 83/88, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.

Art. 3

L'autorizzazione è subordinata al rispetto delle condizioni e prescrizioni indicate nei sottoelencati pareri che, allegati alla presente autorizzazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- A.R.T.A. Abruzzo, Distretto di San Salvo: nota 08/11/2021 (all. 2);
- Consorzio di Bonifica Sud: note 3526/P del 10/11/2021 e 175/P del 20/01/2022 (all. 3);
- A.R.A.P. Abruzzo, Dip. Gestione del Territorio, Servizio Concessioni e Autorizzazioni: Determinazione n. 97 del 24/12/2021 (all. 4);
- M.I.C. Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio del Molise in qualità di rappresentate unico delle amministrazioni statali nell'ambito della conferenza dei servizi indetta dalla Regione Molise: prot. 1092 del 27/01/2022 (all. 5);
- M.I.C. Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio del Molise: prot. 1010 del 26/01/2022 (all. 6);
- Comando Militare Esercito "Abruzzo Molise", Ufficio Affari Territoriali e Presidari Molise: nota prot. M_D E24461 REG2021 0012923 del 16/11/2021 (all. 8);
- Agenzia del Demanio "Direzione Regionale Abruzzo e Molise" Sede di Campobasso: nota prot. 12823 del 18/11/2021 (all. 10);
- SNAM Rete Gas Distretto Sud-Orientale Vasto: nota prot. 168 del 09/11/2021 (all. 11);
- Comune di San Salvo, Servizio LL.PP. Espropri Patrimonio Appalti Mutui e Contratti Manutenzione Ambiente: nota prot. n. 8941 del 15/03/2022 (all. 12).

Prima della dichiarazione di fine lavori, il soggetto attuatore dell'intervento autorizzato darà conto a ciascuna amministrazione proponente dell'attuazione delle prescrizioni sopra riportate. Ciascuna amministrazione è tenuta a verificare l'adempimento delle prescrizioni da essa medesima proposte. Prima dell'inizio dei lavori il proponente è tenuto a effettuare il rilevamento dei servizi e delle condotte metalliche interrate esistenti in tutte le aree e i tracciati di posa interessati dai lavori.

A seguito della dismissione dell'impianto il proponente deve ripristinare lo stato dei luoghi.



GIUNTA REGIONALE

Determinazione dirigenziale n. DPC025/264 del 21.10.2022

Art. 4

I lavori per la realizzazione del progetto e delle opere connesse all'esercizio devono avere inizio entro il termine massimo di 12 (dodici) mesi dalla data di notifica al proponente; decorso tale termine, salvo proroga, la presente autorizzazione perde efficacia.

È fatto obbligo al proponente di comunicare le date di inizio lavori e di conclusione lavori a:

- Servizio Politica energetica e risorse del territorio della Regione Abruzzo;
- Sindaco del Comune di San Salvo (CH);
- ARTA Abruzzo, Distretto di San Salvo.

Entro i termini previsti dalle norme vigenti, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 83/88, il legale rappresentante del proponente deve trasmettere al Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio della Regione Abruzzo, certificato di regolare esecuzione delle opere ovvero di collaudo, redatto dal direttore dei lavori, che attesti:

- l'avvenuta ultimazione dei lavori;
- la funzionalità delle opere, anche in base alle caratteristiche tecniche dei materiali e dei complessi costruttivi;
- la conformità delle opere al progetto e la loro rispondenza alle eventuali prescrizioni tecniche stabilite dall'autorizzazione;
- l'adempimento di ogni altro obbligo particolare imposto dall'autorizzazione stessa;
- l'avvenuta adozione delle misure di sicurezza di cui all'art. 12 della L.R. 83/88.

Per gli impianti fino a 30.000 volt l'atto di collaudo è sostituito da un certificato di regolare esecuzione, attestante la conformità, le buone regole, la buona tecnica, il rispetto delle norme e la rispondenza di ogni altra situazione, di cui all'art 13 della L.R. 83/88.

È fatto obbligo al proponente di comunicare agli stessi soggetti sopra richiamati la data di messa in esercizio dell'impianto con un preavviso non inferiore a quindici giorni.

Art. 6

È fatto obbligo al proponente di comunicare, formalmente e tempestivamente, il verificarsi di interruzioni o malfunzionamenti degli impianti o il verificarsi di eventi che possano configurare situazioni di rischio per la salute e la sicurezza.

La comunicazione deve essere indirizzata ai medesimi soggetti indicati nell'art. 4.

Art. 7

In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 19 della L.R. 83/88 e delle sanzioni previste dalle singole normative di settore per le autorizzazioni comprese nel presente provvedimento, l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione, a ordinare la demolizione o la riduzione a conformità delle opere, anche d'ufficio e a spese del proprietario.

La mancata ottemperanza alle prescrizioni impartite verrà perseguita, previa diffida all'inadempiente con fissazione di un ulteriore termine per l'adeguamento, fino alla sospensione dell'esercizio dell'impianto ovvero, in caso di impianti realizzati abusivamente, all'ordinanza di demolizione anche d'ufficio e a spese del trasgressore.

Art. 8

Le attività di vigilanza e controllo relativamente al corretto funzionamento dell'impianto e al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 3 fanno capo agli organi preposti, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze.



GIUNTA REGIONALE

Determinazione dirigenziale n. DPC025/264 del 21.10.2022

Art. 9

La presente autorizzazione ha durata triennale relativamente alla costruzione dell'impianto, a partire dalla data di inizio lavori, salvo richiesta di motivata proroga.

Resta fermo l'obbligo per il proponente di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'autorizzazione.

Ogni modifica sostanziale al progetto autorizzato deve essere preventivamente autorizzata dall'amministrazione competente, che nel caso di modifica sostanziale è la Regione Abruzzo.

Nel caso di interventi di modifica diversi dalla modifica sostanziale o qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 6, comma 5, della L.R. 83/88, il proponente, sotto propria responsabilità, attiva la procedura di denuncia di nuovo impianto (DNI) con le modalità di cui all'art. 7 della L.R. 83/88.

La variazione del nominativo del legale rappresentante deve essere comunicata all'autorità competente entro i 30 giorni successivi alla variazione medesima.

Art. 10

Per tutto quanto non espressamente definito dal presente provvedimento, si fa riferimento alla legge regionale 20 settembre 1988 n. 83.

La presente determinazione sarà pubblicata sul BURAT priva degli allegati e avrà valore pubblicità e notifica a tutti gli enti interessati a termini legge.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

L'Estensore
Ing. Francesco FIORITTO
Firmato elettronicamente

Il funzionario
Ing. Armando LOMBARDI
Firmato elettronicamente


Il Dirigente del Servizio
Dott. Dario CIAMPONI
Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005
Firmato digitalmente da: DARIO CIAMPONI
Ruolo: DIRIGENTE REGIONE ABRUZZO
Data: 21/10/2022 10:48:14

PARTE II

Avvisi, Concorsi, Inserzioni**UFFICI SPECIALI PER LA RICOSTRUZIONE DEI COMUNI DEL CRATERE E L'AQUILA**

DECRETO CONGIUNTO 21.10.2022, N. 2

Misure straordinarie di contenimento dell'aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione privata ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altri decreti vigenti in materia di indicizzazione dei costi.



Ufficio Speciale per la Ricostruzione
dei Comuni del Cratere




Ufficio Speciale per la Ricostruzione
L'Aquila

Decreto congiunto del 21/10/2022, n. 2

Misure straordinarie di contenimento dell'aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione privata ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altri decreti vigenti in materia di indicizzazione dei costi.

I TITOLARI DEGLI UFFICI SPECIALI

- Visto** il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 recante disposizioni in materia di “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile*”;
- Visto** il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, Capo X-bis, recante “*Misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonché per la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati*”;
- Visto** in particolare l'art. 67-*quinques*, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il quale prevede che: “*Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri emanate in attuazione del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità*”;
- Vista** l'O.P.C.M. n. 3790 del 9 luglio 2009, recante disposizioni per “*Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni di protezione civile*”;
- Visto** l'art. 7 dell'O.P.C.M. n. 3820 del 12 novembre 2009, recante disposizioni per “*Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni di protezione civile*”;
- Visto** l'art. 3-ter del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2010, n. 163, recante l'interpretazione autentica delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;



**Ufficio Speciale per la Ricostruzione
dei Comuni del Cratere**



**Ufficio Speciale per la Ricostruzione
L'Aquila**

- Visto** l'art. 3 dell'O.P.C.M. n. 3996 del 17 gennaio 2012, recante "*Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e ad accelerare il processo di ricostruzione degli edifici ubicati nei centri storici*";
- Vista** l'O.P.C.M. n. 4013 del 23 marzo 2012, recante "*Misure urgenti per la semplificazione, il rigore per il superamento dell'emergenza determinatasi nella Regione Abruzzo a seguito del sisma del giorno 6 aprile 2009*";
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 febbraio 2013, recante disposizioni per la "*Definizione delle procedure per il riconoscimento dei contributi per la ricostruzione privata, conseguente agli eventi sismici del 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'art. 67-quater, comma 9, del decreto-legge del 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134*";
- Visto** in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 febbraio 2013 il quale prevede che: "*Il riconoscimento dei contributi è regolato dalle disposizioni previste dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni nella legge 24 giugno 2009, n. 77, dalle relative ordinanze e decreti attuativi vigenti, ove applicabili, con particolare riferimento alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3779 del 6 giugno 2009, n. 3790 del 10 giugno 2009, n. 3996 del 17 gennaio 2012 e n. 4013 del 23 marzo 2012, e dal decreto-legge 22 giugno 2012, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché dal presente decreto e dai successivi atti adottati dall'Ufficio speciale per la ricostruzione competente sulla città dell'Aquila e dall'Ufficio Speciale per gli altri Comuni del Cratere*";
- Visto** il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, recante "*Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015*" e in particolare il Capo III, recante ulteriori disposizioni per favorire la ricostruzione in Abruzzo;
- Visto** l'art. 1, commi 254 e 255, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)*";
- Richiamata** l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere del 9 e del 10 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, dal Ministro per la Coesione Territoriale, dal Presidente della Regione Abruzzo, dai Presidenti della Provincia di L'Aquila, di Teramo e di Pescara e dal Coordinatore dei Sindaci dei Comuni del Cratere;



Ufficio Speciale per la Ricostruzione
dei Comuni del Cratere



Ufficio Speciale per la Ricostruzione
L'Aquila

- Richiamata** l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione del Comune dell'Aquila del 10 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, dal Ministro per la Coesione Territoriale, dal Presidente della Regione Abruzzo, dal Presidente della Provincia di L'Aquila e dal Sindaco del Comune dell'Aquila;
- Richiamato** Il *d.p.c.m.* di nomina del Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere;
- Richiamato** Il *d.p.c.m.* di nomina del Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione del Comune dell'Aquila;
- Richiamati i seguenti decreti:**
- Decreto dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere del 6 febbraio 2014, n. 1, pubblicato sul BURAT n.22 del 21 febbraio 2014 recante la disciplina per il riconoscimento dei contributi privati;
- il Decreto dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere del 9 novembre 2016, n. 5, recante la disciplina per il riconoscimento dei contributi negli edifici interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016 e 2017;
- il Decreto dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione del Comune dell'Aquila del 21 gennaio 2013, n. 1 recante la disciplina per il rilascio del contributo secondo metodo parametrico;
- il Decreto dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione del Comune dell'Aquila del 28 ottobre 2013, n. 3 recante l'aggiornamento della disciplina per il rilascio del contributo secondo metodo parametrico;
- Richiamato** il Decreto Congiunto dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione del Comune dell'Aquila e dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere n. 1 del 10 settembre 2020, con il quale è stato già disposto un aggiornamento dei costi parametrici della ricostruzione privata nei centri storici prevedendo l'aggiornamento biennale del provvedimento;
- Richiamata** l'Ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022 adottata dal Commissario Straordinario per l'Emergenza Sisma Centro Italia al fine di introdurre misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed in particolare l'art. 2 recante la disciplina dell'aggiornamento dei costi parametrici;
- Considerato che** lo straordinario e imprevedibile aumento dei prezzi delle materie prime e di alcuni dei principali materiali da costruzione ha determinato una grave alterazione delle previsioni contrattuali e delle valutazioni estimative dei computi metrici originari di




**Ufficio Speciale per la Ricostruzione
dei Comuni del Cratere**



**Ufficio Speciale per la Ricostruzione
L'Aquila**

	progetto della ricostruzione privata tali da provocare una rilevante stasi del mercato e anche il blocco delle procedure e delle attività di cantiere da parte delle imprese affidatarie degli interventi;
Ritenuto	necessario ed urgente disporre misure idonee a superare le gravi criticità registrate al fine di garantire la ripresa dei lavori della ricostruzione nei territori colpiti dal sisma dell'eccezionale, straordinario e imprevedibile aumento dei costi determinatosi durante il tempo intercorso dalla presentazione dell'istanza di contributo alla definizione e ammissione dello stesso, o anche nei cantieri in corso di esecuzione nel periodo di massimo innalzamento dei prezzi, tali da dover classificare gli interventi, oltreché urgenti, anche di particolare criticità;
Rilevato	che gli aumenti percentuali rilevati per alcune materie prime raggiungono in alcuni casi valori elevati, anche al di sopra del 50 per cento;
Considerato	che in seguito ad un'analisi finanziaria ed istruttoria sono state valutate quali misure più idonee quelle aventi ad oggetto la revisione e l'aggiornamento del Decreto Congiunto dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione del Comune dell'Aquila e dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere n. 1 del 10 settembre 2020, con contestuale innalzamento dei costi parametrici;
Dato atto	che il presente provvedimento viene pertanto predisposto per l'aggiornamento del costo massimo concedibile da parte degli Uffici Speciali e, come tale, non può che attestarsi su un aumento percentuale medio, rispetto a quelli rilevati e rilevabili, demandando alla fase di applicazione delle voci di prezzo la scelta del costo unitario più congruo all'effettivo aumento;
Dato atto	delle misure straordinarie introdotte con la menzionata Ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022 e dei profili di coerenza delle stesse rispetto agli interessi che si intendono perseguire anche nella restante parte del territorio abruzzese, ivi compresi i comuni danneggiati dagli eventi sismici del Centro Italia;
Dato atto	delle informative emesse nei confronti del Comune dell'Aquila e del Coordinamento dei Comuni del Cratere sismico abruzzese, nonché della Struttura di Missione;
Vista	la relazione interna sull'indice di rivalutazione ISTAT dei costi di costruzione prot. interno 7321 del 10/05/2022, aggiornata in data 05/10/2022, prot. interno 16725 del 05/10/2022, dalle quali si evince l'andamento crescente dell'indice stesso;
Visto	il decreto-legge n. 115 del 2022 convertito in legge 142 del 2022 e in particolare l'art. 17 co. 7 che dispone: <i>“Fermo restando per la ricostruzione pubblica quanto previsto dalla legislazione vigente, al fine di permettere la conclusione degli interventi di ricostruzione privata in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il</i>




Ufficio Speciale per la Ricostruzione
dei Comuni del Cratere



Ufficio Speciale per la Ricostruzione
L'Aquila

Soggetto responsabile della ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012 nonché i titolari degli uffici speciali per la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 sono autorizzati a rimodulare i contributi concessi per l'esecuzione degli interventi previsti nei Piani, entro il limite massimo del 20 per cento, a compensazione di aumenti dei prezzi delle materie prime superiori all'8 per cento così come certificati dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili nel corso delle rilevazioni semestrali di competenza”;

- Visto** il decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile del 4 aprile 2022, pubblicato in data 12 maggio 2022, riguardante le rilevazioni per il secondo semestre 2021;
- Considerato** che la comparazione tra le disposizioni da ultimo introdotte dal Legislatore e quelle previgenti di cui al d.p.c.m. 4 febbraio 2013 e dall'*intentio legislatoris* desumibile dai lavori parlamentari, le previsioni normative introdotte siano da interpretarsi nel senso di allargamento dell'ambito dei destinatari della previsione normativa di cui all'art. 4 del menzionato d.p.c.m., garantendo l'incremento non solo agli interventi ubicati nei centri storici dei comuni del cratere – che già ne avrebbero beneficiato in virtù del richiamato art. 4 – bensì anche in favore di quelli ubicati al di fuori dei centri storici dei predetti comuni o posti nei comuni fuori cratere;
- Atteso** che diversamente interpretando la volontà del legislatore, la previsione non risulterebbe contribuire in alcun modo a contrastare con misure straordinarie l'incremento dei prezzi e l'andamento del mercato delle materie prime;
- Precisato** che la nozione di Piano citata nella norma non parrebbe ricalcare quella – limitativa – di Piano di Ricostruzione ex art 67-quinques, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in quanto nel dossier parlamentare si argomenta unicamente un richiamo ai piani di ricostruzione sisma 2012, estesi anche al di fuori dei centri storici;
- Dato atto** che il legislatore, intervenuto con decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito in legge 26 febbraio 2021, n. 21, ha disposto (con l'art. 17, comma 1) l'introduzione del comma 2-bis all'art. 67-ter (decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134), qualificando gli interventi da concludere rapidamente in quelli di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché quelli da realizzare nell'ambito dei centri storici dei comuni del cratere o comunque ricompresi negli ambiti di intervento dei piani di ricostruzione degli stessi comuni;



Ufficio Speciale per la Ricostruzione
dei Comuni del Cratere



Ufficio Speciale per la Ricostruzione
L'Aquila

- Rilevato** pertanto che detta ultima modifica legislativa non si limitava ai soli interventi ricompresi nei Piani intesi come piani di ricostruzione, perseguendo piuttosto l'interesse di una celere conclusione anche di quelli collocati al di fuori dei centri storici;
- Dato atto** che il presente provvedimento attuativo mostra coerenza con l'invarianza finanziaria della norma, determinando solo una riprogrammazione delle risorse già assegnate e in parte trasferite a beneficio dei processi di ricostruzione privata;
- Richiamato** il parere prot. USRC 17240 del 12/10/2022, circa la verifica di compatibilità dei costi rilasciato dal Magistrato Nominato ai sensi dell'art. 57-ter del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito in legge n. 126 del 13 ottobre 2020 Cons. Massimo Perin;

DECRETA

ART. 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente decreto definisce le procedure per il riconoscimento della rimodulazione dei contributi riferiti ad interventi relativi agli immobili danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009 ubicati nei comuni di cui all'art. 1 ed 11 del *d.p.c.m.* 4 febbraio 2013, all'interno e all'esterno dei centri storici, nonché nei comuni fuori cratere, ricompresi nei Piani di Ricostruzione di cui all'art.14, comma 5-*bis* del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito con modificazioni in Legge n. 77 del 24 giugno 2009, ovvero in altro strumento vigente della pianificazione urbanistica e del territorio o strumenti di pianificazione finanziaria degli interventi di ricostruzione privata anche volti al monitoraggio fisico ed economico.

ART. 2

(Modalità di applicazione)

1. Il contributo parametrico di cui al *d.p.c.m.* 4 febbraio 2013, nonché il contributo di cui al comma 4 dell'art. 5 della *o.p.c.m.* 3881/2010 e i limiti parziali di cui alle *o.p.c.m.* 3779/2009, 3790/2009, e quello di cui al DCD n. 44/2011, sono incrementati nella misura del 20%, previa presentazione di apposita istanza da parte del richiedente, per tutte le istanze di ricostruzione privata per le quali non è intervenuto il provvedimento di ammissione a contributo.
2. Per tutte le istanze di ricostruzione privata per le quali siano intervenuti i provvedimenti di ammissione a contributo alla data di entrata in vigore del presente decreto e per le quali non sia stato consegnato il S.A.L. Finale dei Lavori alla data di pubblicazione, della Legge 142 del 21/09/2022 è ammesso altresì l'adeguamento del prezzo unitario delle lavorazioni, previa presentazione di istanza da parte del richiedente, limitatamente alle lavorazioni contabilizzate a far data dal 01/07/2021. A tal fine, e nel limite del 20% della quota di contributo relativa alle lavorazioni contabilizzate a far data dal 01/07/2021, il



**Ufficio Speciale per la Ricostruzione
dei Comuni del Cratere**



**Ufficio Speciale per la Ricostruzione
L'Aquila**

direttore dei lavori assevera, tramite apposita perizia di variante economica, le lavorazioni oggetto di incremento del prezzo in ragione delle rilevazioni effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della Mobilità Sostenibile e provvede ad adeguare al prezzario vigente le suddette lavorazioni.

3. Le istanze volte al riconoscimento della percentuale di cui al decreto congiunto USRA-USRC n. 1 del 10 settembre 2020 e le richieste di contributo già maggiorate ai sensi del menzionato decreto - ove non ancora definite - saranno considerate automaticamente assorbite nelle nuove istanze di incremento.
4. La percentuale dell'incremento derivante dal presente decreto in combinato con quella disciplinata dal decreto congiunto USRA-USRC n. 1 del 10 settembre 2020 non potrà complessivamente superare la misura massima del 20%.

ART. 3

(Ulteriori disposizioni transitorie)

1. Ciascuno degli uffici USRA-USRC, successivamente alla pubblicazione del presente decreto, renderà disponibile sul sito istituzionale le necessarie prassi attuative.
2. Il carattere eccezionale del fenomeno di aumento dei costi, legato anche a fattori in parte imprevedibili, comporta che l'adozione dell'aumento percentuale nella misura prevista nel presente decreto verrà sottoposta a verifica periodica.
3. Sulla base del monitoraggio semestrale dei dati dell'indice generale Istat per i costi di costruzione di un fabbricato residenziale, e sulla base dell'andamento della situazione generale, anche alla luce di nuove determinazioni da parte del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, si provvederà entro il semestre successivo alla rideterminazione del costo parametrico, qualora si determini uno scostamento superiore al +/- 3% rispetto al valore determinato dal presente decreto.
4. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica – B.U.R.A.T., da effettuarsi contestualmente alla pubblicazione del decreto sul sito istituzionale degli Uffici Speciali.

**Il Titolare dell'Ufficio Speciale per la
Ricostruzione del Comune dell'Aquila**

Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano

Firmato digitalmente da: PROVENZANO SALVATORE GIUSEPPE DUILIO
Data: 21/10/2022 14:00:43

**Il Titolare dell'Ufficio Speciale per la
Ricostruzione dei Comuni del Cratere**

Ing. Raffaello Fico



Firmato digitalmente da:
Raffaello Fico

Firmato il 21/10/2022 12:03

Seriale Certificato: 23194124

Valido dal 15/09/2021 al 15/09/2024

InfoCert Firma Qualificata 2

ANAS GRUPPO FS ITALIANE

Estratto di decreto di esproprio Prot. 750475 del 25.11.2021.



U.O. Espropri
Struttura Territoriale Abruzzo e Molise

ESTRATTO DI DECRETO DI ESPROPRIO prot. 750475 del 25.11.2021.

(ex art.23 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per causa di pubblica utilità approvato con DPR 08/06/2001 n. 327 e s.m.i.)

Per ogni effetto di legge si rende noto che l'ANAS S.p.A. con decreto del Responsabile Struttura Territoriale prot. 750475 del 25.11.2021, registrato a L'Aquila il 27.01.2022 al n 67 serie 3, ha pronunciato, a favore del Demanio Pubblico dello Stato, ramo strade c.f. 97905250581, l'espropriazione di beni immobili ricadenti nel territorio del comune di Montereale (AQ) interessati dai lavori lungo la S.S. 260 Picente - Dorsale: Amatrice - Montereale - L'Aquila – Lotto IV dallo svincolo di Marana allo svincolo di Cavallari – lavori di adeguamento alla sezione C2 del D.M. 05.11.2001 ed individuati nel catasto dei terreni del predetto Comune:

nel foglio di mappa n.78 con la particella 220

L'opposizione del terzo avente diritto è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto; decorso tale termine, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità resta fissata nella somma indicata nel decreto stesso, in visione presso l'Ufficio per le espropriazioni dell'ANAS S.p.A.

Il Responsabile Struttura Territoriale
Ing. Antonio Marasco

Struttura Territoriale Abruzzo e Molise
Via dei Piccolomini, 5 - 67100 L'Aquila T [+39] 0862 305001 - F [+39] 0862 305260
Pec anas.abruzzo@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)
Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224
Pec anas@postacert.stradeanas.it
Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00 Iscr. R.E.A. 1024951 P.IVA 02133681003 C.F. 80208450587



Estratto di decreto di esproprio Prot. 531937 del 27.08.2022.



ST AQ ES

ESTRATTO DI DECRETO DI ESPROPRIO prot. 531937 del 27.08.2022.

(ex art.23 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per causa di pubblica utilità approvato con DPR 08/06/2001 n. 327 e s.m.i.)

Per ogni effetto di legge si rende noto che l'ANAS S.p.A. con Decreto del Responsabile Struttura Territoriale prot. 531937 del 27.08.2022, registrato a Chieti il 11.08.2022 al n 609 serie III, ha pronunciato, a favore del Demanio Pubblico dello Stato, ramo strade c.f. 97905250581, l'espropriazione di beni immobili ricadenti nel territorio del comune di Popoli (PE) interessati dai lavori lungo la S.S. n 5. - Lavori di adeguamento piano altimetrico tra i km 176+500 (Bivio di Corfinio) e i km 180+000 per l'eliminazione di curve pericolose lungo la S.S. 5 - Tronco : Bivio di Corfinio – Popoli individuati nel catasto dei terreni del predetto Comune:

foglio di mappa n. 22 con le particelle: 998,1000,1002,1004,1006,1008,1010;

foglio di mappa n. 28 con le particelle: 1094,1098,1098,1100,1102,1104,1106,1108,1110,1112,1114,1116,1118,1120,1122,1124,1126,1128, 1130,1132,1134,1136;

foglio di mappa n. 29 con le particelle: 20,72,73,444,446,447,449,451,453,455,457,459,461,462,464,466,468,470,472,474,476,478,480,482, 484,486,488,490,491,494,496,498,500,502,504,506;

foglio di mappa n. 30 con le particelle: 329,354,377,378,387,388,389,390,391,392,393,431,532,534,536,538,540,542,544,546,548,550,552,5 54,556,558,560,562,564,566,568,570;

L'opposizione del terzo avente diritto è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto; decorso tale termine, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità resta fissata nella somma indicata nel decreto stesso, in visione presso l'Ufficio per le espropriazioni dell'ANAS S.p.A.

Il Responsabile Struttura Territoriale
(Ing. Antonio Marasco)

Struttura Territoriale Abruzzo e Molise
Via dei Piccolomini, 5 - 67100 L'Aquila T [+39] 0862 305001 - F [+39] 0862 305260
Pec anas.abruzzo@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)
Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224
Pec anas@postacert.stradeanas.it
Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00 Iscr. R.E.A. 1024951 P.IVA 02133681003 C.F. 80208450587



Estratto di decreto di esproprio Prot. 531977 del 27.08.2022.



ST AQ ES

ESTRATTO DI DECRETO DI ESPROPRIO prot. 531977 del 27.08.2022.

(ex art.23 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per causa di pubblica utilità approvato con DPR 08/06/2001 n. 327 e s.m.i.)

Per ogni effetto di legge si rende noto che l'ANAS S.p.A. con Decreto del Responsabile Struttura Territoriale prot. 531977 del 27.08.2022, registrato a Chieti il 11.08.2022 al n 608 serie III, ha pronunciato, a favore del Demanio Pubblico dello Stato, ramo strade c.f. 97905250581, l'espropriazione di beni immobili ricadenti nel territorio del comune di Corfinio (AQ) interessati dai lavori lungo la S.S. n 5. - Lavori di adeguamento piano altimetrico tra i km 176+500 (Bivio di Corfinio) e i km 180+000 per l'eliminazione di curve pericolose lungo la S.S. 5 - Tronco : Bivio di Corfinio – Popoli individuati nel catasto dei terreni del predetto Comune:

foglio di mappa n. 9 con le particelle:
450,610,612,614,616,618,620,622,624,626,628,630,632,634,636,638,640,642,644,646,648,650,652,654,656,658,662,664,666,668,670,672,674,676,678,680,682,684,686,688,690,692,694,696,698,700,702,704,706,

foglio di mappa n. 10 con le particelle:
60,61,62,63,64,65,81,82,83,783,785,787,789,791,793,795,797,799,801,803,805,807,809,811,813,815,817,819,821,823,825,827,829,831,833,835,837,839,841,843,845,847,849,851,853,855,857,859,861,863,865,867,869,871,873,

L'opposizione del terzo avente diritto è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto; decorso tale termine, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità resta fissata nella somma indicata nel decreto stesso, in visione presso l'Ufficio per le espropriazioni dell'ANAS S.p.A.

Il Responsabile Struttura Territoriale
(Ing. Antonio Marasco)

Struttura Territoriale Abruzzo e Molise

Via dei Piccolomini, 5 - 67100 L'Aquila T [+39] 0862 305001 - F [+39] 0862 305260
Pec anas.abruzzo@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane

Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)

Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224

Pec anas@postacert.stradeanas.it

Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00 Iscr. R.E.A. 1024951 P.IVA 02133681003 C.F. 80208450587



E-DISTRIBUZIONE

RIF. AUT_2429768. Ricostruzione della linea MT 20 KV denominata BALSORANO-DJ2041541 LOTTO N. 2 nei Comuni di San Vincenzo Valle Roveto e Balsorano.

e-distribuzione S.p.A.
Infrastrutture e Reti Italia
Programmazione e Gestione
Area Regionale Abruzzo, Marche e Molise
Progettazione Lavori e Autorizzazioni MT

Oggetto **RIFERIMENTO: AUT_2429768**
PIANO RESILIENZA REGIONE ABRUZZO 2022-2023
Ricostruzione Linea MT 20 KV esistente in conduttori nudi, denominata: **BALSORANO-DJ2041541 LOTTO N.2**, in cavo aereo per metri 6.629,00, nei comuni di San Vincenzo Valle Roveto e Balsorano (AQ) Rif. ProLav: **DJ2B210183**.
PROCEDIMENTO di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti elettrici con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità e acquisizione della compatibilità urbanistica ai sensi degli artt. 5 e 10 della L.R. 83/88 e CONVOCAZIONE CONFERENZA DEI SERVIZI ai sensi dell'art.14 bis della L. 241/90.

La società **e-distribuzione spa** -Infrastrutture e Reti - Area Regionale Abruzzo, Marche e Molise – Progettazione Lavori e Autorizzazioni MT, ai sensi dell'Art.3 della Legge Regionale 20/09/1988 n.83, modificata ed integrata dalla L.R. 23/12/1999 n.132,

RENDE NOTO

che nell'ambito del Piano di Resilienza 2019-2020 è prevista la **ricostruzione** della linea MT 20KV in esercizio denominata " BALSORANO-DJ2041541" DA CP MORINO - LOTTO 2 - in cavo aereo precordato ad elica visibile e fune portante in luogo dell'esistente in conduttori nudi.

La Società **e-distribuzione S.P.A.** richiederà alla Regione Abruzzo, Dipartimento Territorio e Ambiente – Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio – Ufficio Energia e Sostenibilità l'autorizzazione definitiva alla costruzione ed esercizio con accertamento della conformità urbanistica e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità.

L'elettrodotto da ricostruire, ricadente nei territori dei Comuni di San Vincenzo Valle Roveto e Balsorano, ha uno sviluppo complessivo di Km.6.629,00 e riguarda i seguenti tratti di linea esistente:

LINEE MT 20 KV IN CAVO AEREO DA RICOSTRUIRE TRATTI:

- NODO DJ204189948 - NODO DJ204102880 ; - NODO DJ204102880 - NODO DJ204164513;
- NODO DJ204164513 - PUNTO " A " ; - PRIMA CAMPATA NODO DJ204154572- PTP " S.VINCENZO ALTO";
- PRIMA CAMPATA NODO DJ204102880 - PTP " S.GIOVANNI ALTO " - (Progetto proled n.85506)
- DERIVAZIONE PTP " SAN GIOVANNI"; - PRIMA CAMPATA NODO DJ204153461- PTP " VIGNA CERASA";
(Lunghezza totale Linea MT 20 KV in cavo aereo da ricostruire: ml.6.629,00).
(Lunghezza linea MT 20 KV in conduttori nudi esistente in demolizione: ml.298,00)

1

Le opere in progetto interesseranno:

1- San Vincenzo Valle Roveto (AQ):

- Proprietà Private: - Foglio n. 610-13-14-19 ;(elenco ditte allegato al progetto definitivo);

2- Comune di Balsorano (AQ):

- Proprietà Private: - Fogli n. 6-8 - ;(elenco ditte allegato al progetto definitivo);

Si rende noto altresì:


Che il soggetto promotore è la Società **e-distribuzione S.p.A.** con sede Via Alessandro Volta,1 67100 L'Aquila, C.F. e P.I. 05779711000, con recapito territoriale presso l'Ufficio Tecnico dell'Aquila (AQ), in Via

campo di Pile, sn – 66700 L'Aquila (AQ), referente dell'iter autorizzativo, geom. Alessandro Ciuffetelli, tel. 0862.592442.

Ai sensi dell'art. 5 della sopracitata L.R. le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire detto impianto, dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla Regione Abruzzo, Dipartimento Territorio e Ambiente – Servizio Politiche Energetica e Risorse del Territorio – Ufficio Energia e Sostenibilità, Corso Vittorio Emanuele II, 301 – 65122 Pescara (PE) entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Con osservanza.

Alessandro Costantini
Il Responsabile



**Dipartimento della Presidenza e
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it